




COMUNE DI MESAGNE

Provincia di Brindisi

PIANO REGOLATORE GENERALE



Giugno 2006

Elab. 1

P.R.G.
CARTA TEMATICA ZONA AGRICOLA

OGGETTO


RELAZIONE GENERALE

Redazione U.T.C. - Dott. Ing. Cosimo Claudio PERRUCCI

Collaborazione: Ufficio Urbanistica


INTRODUZIONE	3
CAP. 1 - L'AMBIENTE NATURALE	6
CAP. 2 - IL CLIMA.....	8
CAP. 3 - LA GEOLOGIA DELL'AREA	10
CAP. 4 - I CARATTERI IDROGEOLOGICI DELL'AREA	11
CAP. 5 - LE TERRE COLTIVATE E LA FAUNA.....	17
CAP. 6 – LA CULTURA LOCALE E L'AMBIENTE NATURALE	23
CAP. 7 – LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA	25
CAP. 8 – LE AZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA.....	40
CAP. 9 - REGOLAMENTO E NORME DI INDIRIZZO PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA.....	44

INTRODUZIONE

 **PREMESSO** che con **DELIBERA DELLA GIUNTA REGIONALE 21 luglio 2005, n. 1013** avente ad oggetto “MESAGNE (BR) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 32 del 14/07/99. Approvazione definitiva., la Giunta Regionale ha deliberato quanto segue:

- di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, di conseguenza, ai sensi dell'art. 16 – 11° comma - della L.r. n. 56/1980 e per le motivazioni di cui alla relazione nelle premesse, il Piano Regolatore Generale adottato dal Comune di MESAGNE con delibera di C.C. n. 32 del 14/07/1999, in conformità alle risultanze ed alle prescrizioni di cui alla Delibera di G.R. n. 1113 del 04/08/04;
- di PROVVEDERE alla pubblicazione del presente atto sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia e sulla Gazzetta Ufficiale (da parte del Settore Urbanistico Regionale).

 **PRESO ATTO** che il **Piano Regolatore Generale** è stato pubblicato sul **Bollettino Ufficiale della Regione Puglia n. 106 del 23-8-2005** e che così come approvato, ha regolamentato la costruzione nella **Zona Agricola E** attraverso gli articoli 62 e 63 delle Norme Tecniche di Attuazione;

 **CONSIDERATO** che l'art. 63 ha natura di norma transitoria, in quanto stabilisce che:

1. “Fino alla data di approvazione di uno Studio Tematico della Zona Agricola che individui ed interpreti le diverse valenze specifiche dell'intero territorio agricolo”, è consentita la costruzione di edifici da destinare a residenza stagionale solo limitatamente ad una parte della Zona Agricola E;
2. La norma transitoria di cui al presente articolo ha validità di un anno a partire dalla approvazione del P.R.G., entro tale termine in assenza della suddetta “Carta Tematica” si farà riferimento esclusivamente a quanto prescritto nell'art. 62 delle presenti norme tecniche di attuazione;

questo studio ha lo scopo di dare una risposta alla sensibilità dell'Amministrazione che ha ritenuto di dover approfondire le tematiche dell'uso del territorio agricolo attraverso puntuale individuazione delle sue valenze.

Appare a noi tutti lapalissiano che il nostro modo di vivere, di consumare, di comportarsi, decide la velocità del degrado entropico (misura dello stato del disordine di un sistema), e cioè la velocità con cui viene dissipata l'energia utile e il periodo di sopravvivenza della specie umana.

Si arriva così al concetto di sostenibilità, intesa come l'insieme di relazioni tra le attività umane la loro dinamica e la biosfera, con le sue dinamiche, generalmente più lente.

Queste relazioni devono essere tali da permettere alla vita umana di continuare, agli individui di soddisfare i propri bisogni ed alle diverse culture umane di svilupparsi, ma il tutto deve avvenire in modo tale che le variazioni apportate alla natura dalle attività umane siano tali da non distruggere il contesto biofisico globale.

Se riusciremo ad arrivare a un'economia di equilibrio sostenibile le future generazioni potranno avere almeno le stesse opportunità che la nostra generazione ha avuto: è un rapporto tra economia ed ecologia, in gran parte ancora da costruire, che passa dalla strada dell'equilibrio sostenibile. Non vi è dubbio che l'ambiente accoglie e trasmette ogni traccia lasciata dagli interventi umani e non c'è segno che non esprima qualche aspetto della società che l'ha prodotto e ciascun segno vive in rapporto e in associazione con molti altri segni pertanto, ogni proposta consapevole dell'urbanista implica la conoscenza dello spazio che egli intende mutare, di questo paesaggio ormai non più naturale, ma espressione antropologica/culturale, nonché testimonianza inequivocabile della società nel suo tempo.

L'ambiente, quale sistema complesso di relazioni delle manifestazioni naturali ed umane, congiunte e interdipendenti, dà la misura dell'antropizzazione; esso è un valore, oltre ad essere una realtà culturale, e non va sprecato, mentre purtroppo, la verifica del rapporto organico che

si crea tra uomo, natura e cultura, rivela prevalentemente un protagonismo umano invadente, per gli interventi diretti e indiretti.

L'uomo infatti ha lasciato sempre il suo segno sulla natura con la costruzione di villaggi e di città, con l'ordinamento geometrico dei campi, con percorsi tracciati tra foreste, montagne e valli; egli, per fortuna, nel passato ha anche curato la difesa del proprio territorio vitale per conservare l'equilibrio ecologico. Il bilancio dell'antropizzazione recente è piuttosto sconcertante, forse perchè nel rapporto tra uomo e natura sono cambiati dimensione e forma della fruizione.

Gli addensamenti demografici dell'era post-industriale, spesso neppure coincidenti con le zone produttive, come era proprio delle civiltà agrarie, creano aree di costipamento umano in equilibrio precario e la tensione demografica in espansione ha alterato velocemente il rapporto con il paesaggio.

L'antropizzazione segue leggi complesse; motivi alterni valorizzano nuove aree e ne lasciano deperire altre, per poi eventualmente recuperarle, con sovrapposizioni che obbediscono a interessi contingenti che concretizzano ipotesi di disponibilità funzionali improvvisamente scoperte e rapidamente consumate. Dall'epoca neolitica in poi restano tracce leggibili delle modificazioni lasciate dall'uomo sull'ambiente.

Le modificazioni antropiche introdotte con oculatezza ed con ottica non limitata, favoriscono la capacità di assimilazione, anche se in tempi lunghi, da parte dell'ecosistema, mentre, le modifiche violente, portano inevitabilmente alla rottura dei delicati equilibri dell'ambiente.

Generalmente, purtroppo, le trasformazioni provocate dall'uomo sono di norma continue, variate e veloci, e pertanto scarsamente assimilabili dall'ecosistema ed ogni comunità costruisce il proprio paesaggio entro una dimensione temporale, che può subire accelerazioni o rallentamenti a seconda delle generazioni. Il nostro paesaggio agrario, ad esempio, conta non meno di seimila anni di trasformazioni, alle quali corrisponde uno sviluppo culturale che ha lasciato segni multipli in un sistema di stratificazioni che ne rivela i contenuti storici.

CAP. 1 - L'AMBIENTE NATURALE

Limiti, confini e superficie solco d'impluvio del canale Reale, svolgentesi alla base della terrazzata zona murgiana, segnano sul terreno il passaggio dalla Puglia continentale alla sua estrema propaggine peninsulare, storicamente e geograficamente individuata come Salento.

Le strutture geologiche e litologiche salentine derivano dal congiungimento delle aree insulari del Gargano, delle Murge e delle piccole elevazioni delle terre del Salento per effetto del sollevamento graduale rispetto alla estensione marina precedente (pleistocenica), con la formazione progressiva dei depositi sabbiosi calcarei e argillosi, che oggi ritroviamo nelle zone interne, dei residui lagunari litoranei appartenenti ad un regime più vasto che oltre ad interessare i tratti costieri, bonificati, erano presenti anche nelle depressioni interne.

Tutta la struttura geologica e litologica salentina ha direzione nord-ovest sud-est, rimarcata da orli di scarpate e linee di faglia, testimonianze dell'assestamento tettonico compressivo da occidente a oriente.


Nella strutture del rilievo, questa entità peninsulare riprende il tipo morfologico della Puglia piana settentrionale, e in parte, svolge ampiamente il nuovo motivo plastico delle lunghe dorsali a struttura collinare, disposte secondo l'asse della penisola o marginalmente alle sue fronti litorali e infine convergenti con queste alla cuspide spartiacque del Capo di Leuca.

Se, pertanto, la pianura messapica rappresenta semplicemente una replica, al di qua dell'altopiano centrale, del Tavoliere di Foggia, la nervatura delle "serre", conferisce lineamenti orografici propri al territorio salentino. Sul fondo di tale caratterizzazione fisica, insorgono moderati mutamenti, rispetto alle attigue subregioni dell'altopiano e di anfiteatro marginale, in ordine ai fatti di geografia umana.

Nel determinare il trapasso a un paese di bassure appena sollevate nelle ondulazioni serrane, la "soglia Messapica" segna la scomparsa quasi perentoria dell'insediamento umano disperso (caratteristico delle Murge basse e dei loro piatti scaglioni premessapici), mentre rimpiccolisce il

modulo di quello accentrato.

Si esprime cioè altrimenti, in forma più attenuata, in quest'ultimo lembo di terra pugliese, il fenomeno comune a quasi tutta la Puglia continentale dell'agglomerato delle popolazioni in grossi centri di dimensioni urbane e più precisamente, grossi agglomerati compatti caratterizzano ancora il popolamento della pianura Messapica.



Il territorio di Mesagne ha una superficie di 122,65 Km² ed i Comuni di prima corona (immediatamente confinanti) sono:

Brindisi, Latiano, Oria, San Donaci, San Pancrazio Salentino, Torre Santa Susanna (Vedi Tavola 1).

Statisticamente il territorio, il cui centro abitato ha un'altimetria di 72 mt. sul livello del mare, viene considerato zona bassa di collina e presenta un graduale innalzamento da Sud-est a Nord-ovest ed infatti, la quasi totalità del territorio è rappresentata da un altipiano che con ampie e leggere ondulazioni e declinando da Ovest verso Est ha una quota massima di 105 mt. verso Latiano ed una minima di 46 mt. lungo il confine con Brindisi, verso il Mare, con una escursione pari a 59 mt..

Coordinate	Latitudine 40°33'35"28 N	Longitudine 17°48'32"76 E
------------	-----------------------------	------------------------------

CAP. 2 - IL CLIMA



Il clima della piana Messapica è prettamente di tipo mediterraneo: le temperature medie estive si aggirano sui 22°C e quelle invernali sui 10°C.

Tre elementi hanno più stretta relazione col clima locale: la temperatura, le piogge ed i venti.

Le precipitazioni oscillano tra 500 e 600 millimetri l'anno e sono distribuite per lo più nei mesi invernali, mentre in primavera (o al finire dell'inverno) sono frequenti le gelate, che causano spesso ingenti danni alle colture.

I venti più frequenti sono compresi fra il ponente ed il greco levante, mentre i venti più forti rientrano nei due quadranti australi; questi sono ricchi di umidità, al contrario dei primi che giungono asciutti e freddi.



Il clima nel territorio di Mesagne nel periodo invernale è caratterizzato da elementi molto diversi.

L'inverno comincia ad ottobre e termina a marzo dell'anno successivo, il clima estivo va invece da aprile a settembre.

Nel periodo invernale domina la variabilità in tutte le condizioni climatiche; gli sbalzi nella temperatura sono molto frequenti, l'umidità è copiosa. I venti boreali si alternano con quelli dei quadranti meridionali provocando sbalzi nella temperatura ed i venti australi superano quelli boreali per forza e velocità, soprattutto nel mese di marzo.

Le piogge risultano copiose nei mesi di dicembre, gennaio e marzo, mentre è rara la caduta della neve. La temperatura cresce da marzo fino a luglio per rimanere poi stabile fino a settembre salvo che non intervengano temporali, e questi ultimi, molto frequenti d'estate, scoppiano nelle ore più calde del giorno e sono spesso accompagnati da grandine.

Per quanto riguarda i venti, nei mesi invernali, da ottobre a marzo, predomina quello proveniente da sud, il mezzogiorno, accompagnato in minor misura dalla tramontana mentre, nei rimanenti mesi, predomina il vento con direzione nord/nord-est; maestro e tramontana.

In conclusione di quanto riportato si può dire che il nostro clima è abbastanza mutevole, capriccioso, e pertanto non sono da escludere acquazzoni che compaiono nel mezzo di una bella giornata di sole. Le scarse piogge, e le temperature piuttosto elevate nel periodo estivo caratterizzano l'agricoltura che è rappresentata da piante in massima parte arboree e fruttuose come viti, fichi, mandorli, ulivi, agrumi e piante annue a prodotto estivo come i cereali, i legumi, e il tabacco.

L'addove esistono pozzi, come nei dintorni dei centri abitati primeggia la coltivazione delle verdure, orticelli di cicorie, biette, cavoli e rape che sono l'ingrediente principale della dieta.

Se da un primo quadro sono palesi le caratteristiche di un clima tipicamente mediterraneo, vi è da dire che molti eventi meteorologici estremi si sono addensati in questo ultimo decennio e tutto ciò fa pensare che il nostro clima, al pari di quello europeo e del bacino del Mediterraneo, stia cambiando con un ritmo abbastanza spedito.

Infatti, l'insistenza di particolari fenomenologie fanno propendere per una visione globale del clima improntata, al momento, all'esaltazione degli opposti quale probabile anello primitivo di una lunga catena che potrebbe portare l'Europa, secondo alcuni scienziati americani, verso una fase molto più fredda dell'attuale.

In generale, comunque, la tendenza ad una successione sempre più frequente e continua di fenomeni intensi e dalle caratteristiche diametralmente opposte è tipica non solo della bella stagione che, indubbiamente, ha risentito maggiormente del cambiamento di circolazione delle masse d'aria.

Anche altri periodi dell'anno, infatti, rimarcano questo trend che, in generale, tende a portare un equilibrio tra il numero di eccessi di anomalie positive e di quelle negative anche se, tuttavia, trovandosi il Mediterraneo a latitudini quasi africane, le prime sono in modulo maggiori delle seconde.

CAP. 3 - LA GEOLOGIA DELL'AREA

La geologia del territorio di Mesagne è caratterizzata in prevalenza da affioramenti di depositi pleistocenici costituiti da una successione di sedimenti marini il cui spessore, variabile in funzione della profondità del substrato calcareo, raggiunge in qualche caso i 25 m.

Il rilievo geologico e i dati di profondità relativi alle perforazioni geognostiche hanno permesso di redigere la “**Carta Geologica**” in scala 1:25.000 dell'intero territorio comunale. Oltre ai Depositi Marini Terrazzati, essenzialmente sabbiosi e a luoghi calcarenitici, si rinvencono lembi residui delle unità della Calcarenite di Gravina, del Pleistocene inferiore, e dei Calcari delle Murge, di età cretacea.

Dal basso verso l'alto si possono sintetizzare le seguenti litologie:

Calcari, calcari dolomitici e dolomie grigio chiare o bianco- nocciola, la cui età è ascrivibile al Cretaceo e questa formazione, nota in letteratura con il nome di Calcare di Altamura, rappresenta il substrato dei più recenti sedimenti plio-pleistocenici.

Calcareniti bianco giallastre, tenere e porose, e calcari detritici tipo panchina e tale formazione, direttamente trasgressiva sui calcari cretacei e la cui età è ascrivibile al Plio-Pleistocene, è caratterizzata da calcareniti e calciruditi passanti a materiali sabbiosi con inclusi ciottoli che si rinvencono in spessori molto esigui.

Al contatto con i calcari a luoghi si trovano materiali residuali rossastri (terre rosse), testimoni di una lunga fase di emersione che ha preceduto la trasgressione marina plio-pleistocenica.

Argille ed **argille sabbiose** grigio-azzurre, fossilifere, a stratificazione indistinta, giallastre per alterazione e l'età di quest'ultima formazione si fa risalire al Pleistocene inferiore.

Studi approfonditi sui depositi di copertura dei calcari cretacei hanno evidenziato come gli spessori varino, diminuendo dalla costa verso l'interno e spostandosi da Ovest verso Est. Queste circostanze comportano, a seguito di eteropie laterali e verticali, un assetto stratigrafico leggermente diverso a seconda delle zone considerate.

CAP. 4 - I CARATTERI IDROGEOLOGICI DELL'AREA

La conoscenza e la verifica dettagliata delle caratteristiche idrogeologiche locali è stata resa possibile grazie a specifici studi commissionati negli ultimi anni dall'Amministrazione ed all'acquisizione diretta di dati relativi a:

- *Perforazioni geognostiche;*
- *a una campagna di rilievi freaticometrici con la misura diretta dei livelli idrici in n.35 pozzi superficiali ubicati in più punti del territorio comunale;*
- *all'acquisizione dei dati stratigrafici e idraulici dei n. 44 pozzi profondi attestati nella falda carsica ed autorizzati dal Genio Civile di Brindisi.*

La situazione idrogeologica e idrografica è riassunta nella **“Carta dell'idrografia superficiale e sotterranea”** in scala 1:25.000 sulla quale sono evidenziati:

- le linee di dislivello principali e secondarie;
- le principali linee di impluvio;
- l'ubicazione di 35 pozzi superficiali, molti dei quali utilizzati per rilevare il livello piezometrico della falda superficiale;
- l'ubicazione di 44 pozzi profondi, attestati nella falda carsica;
- l'ubicazione di 6 voragini naturali;

La linea di dislivello principale corre in direzione E-W nella parte meridionale del territorio comunale e delimita il versante adriatico da quello ionico.

La rete idrografica maggiormente sviluppata si rinviene nel settore adriatico, con i bacini del Canale del Galina e del Canale della Capace e, più ad est, con una serie di impluvi secondari tributari del Canale Cillarese. Le linee di impluvio principali sono rappresentate dai Canali del Galina e della Capace.

Il canale che interessa maggiormente l'abitato di Mesagne è il Canale della Capace che si sviluppa in direzione SO-NE.

Esso ha origine in agro di Torre S. Susanna e riceve, a monte del centro abitato, gli apporti di due solchi erosivi in prossimità della Masseria

Pacchiano e della Masseria Guercio; a valle dell'attraversamento della S.P. per Latiano, dopo aver fiancheggiato il rione Seta, esso confluisce nel Galina.

Tutte le canalizzazioni, compreso il Canale della Misericordia, si configurano, quasi esclusivamente come canali di scolo interpoderali.

Le loro sezioni trasversali sono di dimensioni variabili e spesso presentano dei restringimenti ed occlusioni con una conseguente inadeguatezza nello smaltimento anche di portate esigue, con la conseguenza che in seguito ad importanti eventi meteorici, l'acqua non defluisce agevolmente e si riversa in parte nel centro abitato.

Elementi morfologici importanti dell'agro sono le vore che, rilevate in punti diversi del territorio, testimoniano la natura carsica dell'area. Esse sono impostate nella formazione litologica dei Calcari e costituiscono una via preferenziale d'infiltrazione sotterranea per le acque meteoriche.

In base ai caratteri litologici e strutturali, i terreni affioranti possono essere così classificati in base al tipo di permeabilità:

- *terreni a basso grado di permeabilità per porosità d'interstizi*
- *terreni con grado di permeabilità medio-alto per porosità d'interstizi*
- *terreni di elevata permeabilità (permeabili per fratturazione e carsismo)*

I terreni a basso grado di permeabilità sono riferibili ai termini limoso-argillosi della unità delle Argille Subappennine, che costituiscono lo strato impermeabile di base della struttura acquifera in cui ha sede la falda freatica dei Depositi Marini Terrazzati.

Ai terreni a permeabilità medio-alta sono correlabili i termini calcarenitici e sabbiosi della unità dei Depositi Marini Terrazzati. Laddove poggiano sulle Argille subappennine sono sede di una falda freatica che si rinviene in gran parte dell'area del centro abitato e nelle zone extraurbane immediatamente limitrofe.

I terreni ad elevata permeabilità, per fratturazione e carsismo, sono rappresentati dai calcari del Cretaceo. La presenza di fratture, piani di stratificazione e condotti carsici dovuti all'allargamento di fratture e giunti

di strato, costituiscono una rete fessurativa che conferisce all'ammasso roccioso una elevata permeabilità che varia sia verticalmente che lateralmente al variare del grado di fratturazione e di incarsimento dell'ammasso roccioso.

Nel territorio del Comune di Mesagne esistono due corpi idrici sotterranei principali: la falda **superficiale o freatica** e quella **profonda carsica**.

La falda superficiale è alimentata dalle acque meteoriche d'infiltrazione che insistono sull'area di affioramento dei Depositi Marini Terrazzati; circola a pelo libero ad una profondità compresa tra i m 1 e i m 6 dal p.c..

La falda superficiale è localizzata nelle sabbie e nei conglomerati quaternari e tali depositi, per lo più sabbiosi, sono caratterizzati da un discreto grado di permeabilità ed uno spessore che in alcuni punti del territorio è dell'ordine dei 10 m.

Dalla lettura della **Carta dell'idrografia superficiale**, si rileva che la falda superficiale non è presente in tutto il territorio comunale di Mesagne.

Essa è stata rilevata in due differenti aree: una, più vasta, che comprende il centro storico e tutta la porzione a Sud, Est, NE dell'abitato di Mesagne e l'altra nella porzione più ad ovest, al confine con il limite amministrativo del comune di Latiano.

E' interessante notare che le zone maggiormente colpite dal fenomeno degli allagamenti rientrano in tali aree, come via Carmine dove sono state rilevate, nel gennaio del 2002, quote del livello di falda di circa 3 m dal p.c.

Quale causa prima degli allagamenti che si verificano in più zone dell'abitato di Mesagne, è da considerare la risalita dei livelli idrici della falda superficiale.

Da osservazioni dirette dei livelli di falda si è dedotto come tale falda sia soggetta ad escursioni di livello medie dell'ordine di m 2.50 e quindi, in concomitanza di eventi piovosi anche non particolarmente intensi, la risalita della falda è tale da far sì che le superfici di calpestio di locali a piano terra e di seminterrati, si trovino, in ampie zone dell'abitato, sottoposti alla superficie freatica.

Relativamente ad alcune zone del centro storico, va altresì evidenziata la possibilità che si manifestino fenomeni di instabilità del suolo dovuti a processi di “liquefazione” delle sabbie o a fenomeni di erosione sotterranea (“sifonamento”).

La liquefazione si determina per la progressiva perdita di resistenza dei terreni acquiferi per aumento della pressione interstiziale (ad es. per risalita della falda), sotto l'azione di sollecitazioni cicliche indotte sia da eventi naturali (terremoti) che dalle vibrazioni indotte dal traffico, specie se pesante, o da lavori di scavo.

Nel centro storico di Mesagne è possibile affermare che sussistono le condizioni predisponenti a tale fenomeno. Il principale fattore di rischio è rappresentato dalla esistenza nel sottosuolo di sabbie fini, sature per la presenza della falda idrica. Tale fenomeno può essere sensibile per le costruzioni dotate di fondazioni poco profonde e in particolare per le vecchie abitazioni.

Fenomeni di sifonamento possono altresì verificarsi nei terreni di fondazione per asportazione delle particelle più fini ad opera delle acque di filtrazione quando la velocità di queste ultime, specialmente in concomitanza di eventi piovosi intensi, supera un determinato valore critico in condizioni di saturazione del terreno.

Il sifonamento potrebbe essere all'origine delle cavità rinvenute all'interno dell'unità sabbiosa nel corso di alcuni delle perforazioni eseguite per l'installazione dei piezometri.

Mentre la falda superficiale è alimentata dalle acque meteoriche di infiltrazione superficiale, quella profonda trova alimentazione in un più vasto bacino idrografico che è quello delle aree più interne dei rilievi calcarei delle Murge.

Localmente, la quota piezometrica della falda carsica, verificata in n. 44 pozzi, è risultata essere a circa 70 m dal piano di campagna come documentato dai dati forniti dall'Ufficio del Genio Civile di Brindisi relativi ai livelli idrici riscontrati all'atto delle perforazioni di pozzi profondi.

L'isopaca della porzione di acquifero interessato dalla circolazione di

acque dolci di falda è di circa 75 metri (B.U.R. 28/05/84, P.R.A.).

In relazione alle caratteristiche geografiche ed idrogeologiche del nostro territorio è evidente come gli apporti pluviali sono smaltiti fondamentalmente in un reticolo idrografico composto da una serie di canali naturali ed artificiali che raggiungono il mare Adriatico o qualche inghiottitoio naturale, ed in una serie di pozzi assorbenti attestati nella zona di transizione tra la falda, acqua dolce, e l'acqua salata di intrusione marina.

La soluzione più seguita, sia per i costi contenuti che per la facilità di esecuzione, per smaltire le portate di piena e' stata quella di immetterle nel sottosuolo, stante la scarsa profondità di rinvenimento del substrato calcareo e degli strati più carsificati.

Nel tempo, soprattutto tali recapiti sono risultati insufficienti per le seguenti cause:

- aumento dell'intensità e della quantità di piogge;
- sviluppo del territorio senza una progettazione dimensionata delle reti fognarie;
- obliterazione del reticolo idrografico secondario costituito da tutta una serie di canali artificiali di drenaggio che confluivano in quelli principali (Galina, Reale, Capece, ecc...);
- realizzazione di barriere antropiche costituite dalla rete ferroviaria, dai rilevati stradali, dalle abitazioni rurali e dai muri di cinta.

La scarsa attenzione per l'ambiente e politiche del suolo inesistenti possono dunque essere forieri di seri rischi portando a patire in termini economici e di pericolo per le vite umane i danni come appalesato dalle alluvioni degli scorsi anni.

Anche se spesso, anche i vertici della Protezione civile, hanno giudicato un evento eccezionale quanto accaduto, essendoci ritrovati in circostanze per le quali, in tre ore - sono cadute oltre 140 millimetri di pioggia in un'area ristretta, non è la prima volta che succede in Puglia negli ultimi anni e, a causa dei mutamenti climatici ci dovremo abituare ad episodi sempre più frequenti".

L'agricoltura si è ritrovata in ginocchio ed i danni maggiori si sono registrati alle produzioni ortive e ai vigneti (dove le strutture sono state sradicate). Per gli oliveti, agli attacchi di mosca già presenti per le continue piogge degli ultimi anni, si sono aggiunti spesso vento e acqua che hanno determinato la caduta precoce del prodotto.

Da noi è dunque indispensabile che le future pianificazioni urbanistiche siano ispirate da corrette politiche di difesa del suolo che, certamente, andranno a limitare gli effetti delle alluvioni.

Ad oggi infatti paghiamo anni di abusivismi edilizi, di scempi ambientali perpetrati irresponsabilmente e di grida d'allarme inascoltate.

Dalle campagne, ed in particolare dalla zona a sud ovest dell'abitato, sono scesi verso l'abitato fiumi d'acqua che in passato sono defluiti naturalmente nei canali che sfociano poi nel mare ed i canali, prima del decisivo intervento dell'amministrazione, apparivano letteralmente tappati da un'occupazione selvaggia a colpi di cemento e da ponti, terrapieni, strade, opere edilizie, campi coltivati, rifiuti.

CAP. 5 - LE TERRE COLTIVATE E LA FAUNA

Uno studio attento delle problematiche del territorio, deve necessariamente partire dalla conoscenza del PAESAGGIO AGRARIO al fine della sua tutela e del suo sviluppo sostenibile, tenendo conto che, per alcuni aspetti, esso sta subendo una devastazione silenziosa e potrebbe perdere la sua "identità" con conseguenze ambientali, sociali ed economiche gravi.

L'ecosistema delle nostre terre coltivate, sia per la composizione, sia per la giacitura, ben rappresenta la tipica zona agricola esercitata in forma intensiva e sostitutiva di quello originale forestale e paludoso e tutto considerato, questo ambiente rappresenta un biotipo favorevole a molte specie faunistiche autoctone e migratorie, fatta eccezione per i mesi estivi più caldi allorquando vi è scarsità della risorsa idrica.

Risulta dunque importante porre l'attenzione sui seguenti aspetti e problematiche:

- ❑ Specie vegetali autoctone (anche quelle in via di estinzione o che potrebbero diventarlo: ulivo, fico, mandorlo, ecc.);
- ❑ Biodiversità del paesaggio agrario (uva, grano, specie ortive, legumi, ecc);
- ❑ Zone coltivate e produzioni agricole (le pratiche agricole, le monoculture, l'agricoltura tradizionale, i prodotti agricoli, le aziende agricole, l'agricoltura biologica);
- ❑ Il paesaggio agrario e l'acqua (l'acqua in agricoltura, le acque di falda, inquinamento di canali e corsi d'acqua, ecc.);
- ❑ Dinamiche della produzione agraria e del consumo (il peso economico dell'agricoltura, il mercato dei prodotti tipici e dei prodotti biologici, i nuovi piani per lo sviluppo rurale, il lavoro ed il peso sociale dell'agricoltura, ecc.).

Le colture prevalenti nel nostro paesaggio agrario sono:

- Il vigneto, l'Oliveto, i Cereali, il Pomodoro, il Carciofo, ect.

A - La Puglia e la coltivazione della vite.

Praticata in tutto il bacino del Mediterraneo già ai tempi dei Fenici (2000 a.C.) e degli Egizi la coltivazione della vite attecchì nel meridione d'Italia e in Puglia in particolare a causa dei conquistatori che stanziarono in questa regione. Il vino pugliese era già presente sulle tavole imbandite della Roma antica ed è dai romani che ci sono giunti ampi dettagli sui processi di coltivazione e vinificazione dell'uva in questa terra. Più tardi ci pensarono gli Svevi a fare da testimonial d'eccezione per questa autentica ricchezza favorita dal sole e da un terreno particolarmente adatto alla coltivazione della vite.



La Puglia comunque è la regione d'Italia con la più alta produzione vitivinicola e Mesagne costituisce un importante fulcro vitivinicolo.

Per molti anni però si è puntato più alla quantità che alla qualità del prodotto e sovente il mosto mesagnese è stato impiegato in altre zone d'Italia come arricchimento a produzioni con grado alcolico molto basso.

Fortunatamente le cose sono cambiate ed alcuni bravi e coraggiosi produttori hanno cominciato, anni fa, un'opera di valorizzazione della viticoltura pugliese.

Grandi investimenti sono stati fatti per ammodernare le tecnologie di cantina e i reparti di imbottigliamento e si è poi puntato molto sulla rivalutazione del vigneto con la valorizzazione di molti vitigni autoctoni (negroamaro, malvasia nera, primitivo, ect.).

Questo ha fatto sì che la qualità generale di vini sia costantemente aumentata, mantenendo comunque un eccellente rapporto con il prezzo e di pari passo sono arrivati i riconoscimenti sia a livello nazionale, che internazionale e finalmente il vino pugliese si è fatto conoscere in tutto il mondo.

Oggi la Puglia conta numerosi vini a denominazione di origine controllata (D.O.C.) con preparazioni diverse: vini rossi, bianchi, rosati, dolci e/o

liquorosi e spumanti ed accanto a vini diventati un cult, come il Primitivo, prodotto nella nostra zona, altre produzioni, anno dopo anno, stanno salendo di quotazione.

B - La Puglia e il suo " oro verde "

La Pianta di origine dell' ulivo è l' Oleastro, e i primi ritrovamenti, foglie fossili, risalgono a circa un millennio di anni fa.

Per i Greci l'olivo era considerato una pianta sacra (simbolo di forza, di fede, di pace), tanto che chi la danneggiava o sradicava, era punito con l'esilio e le prime coltivazioni di olivo, invece, sono state rinvenute nel sud del Caucaso e, secondo gli storici, via via si estesero alle isole di Rodi,

Cipro, Creta e poi in tutto il bacino del Mediterraneo.

Al Neolitico (5000 a.C.) risalgono le scoperte in terra di Puglia, ed attestano come le olive costituivano, già da allora, alimento di importanza fondamentale per gli uomini della Puglia.

E, infatti, come i Greci, anche i Romani avevano imparato a fare largo uso dell'olio per la cura del corpo: uomini, donne,

grandi e piccoli, malati e sani, tutti lo usavano diverse volte al giorno. Veniva spalmato sul corpo prima e dopo il bagno, come detergente e come unguento, arricchito con profumi ricavati da fiori e piante.



L'olio era usato anche per alimentare lampade e lucerne; a conferma di ciò ci sono i ritrovamenti di diverse navi olearie affondate nei mari del Mediterraneo.

L'olivo è un albero sempre verde che predilige terreni collinari, clima marino ma indiretto, ama gli ambienti aridi e teme l'umidità.

E' una pianta molto longeva che può essere coltivata anche su terreni calcarei e argillosi.

La composizione dell'olio d'oliva lo rende un prodotto con qualità organolettiche ideali per una corretta alimentazione. Olio d'oliva, infatti, non solo per insaporire i nostri cibi, ma soprattutto per introdurre nell'organismo sostanze (acido oleico, caroteni, tocoferolo, vitamina E, e altri composti fenolici) che contribuiscono al suo sviluppo equilibrato, alla protezione contro le malattie degenerative e al rallentamento dei processi di invecchiamento.

La Puglia , con i suoi oltre 50 milioni di alberi di ulivo, è al primo posto per quanto riguarda la produzione di olive e olio e per questo possiamo dire che è senz'altro la più importante regione olivicola italiana.

L'olio che vi si produce è rigorosamente extravergine (olio di oliva vergine, di gusto impeccabile, la cui acidità non può essere superiore a 1 g. per 100 g.) che, a seconda delle olive da cui è prodotto, presenta diverse caratteristiche.

Dal punto di vista faunistico, la **Vite** e l'**Olivo** occupano la maggior parte della superficie agraria dell'agro di Mesagne, e queste colture presentano un interesse sia per la selvaggina stanziale che per quella migratoria ed a volte, se la quantità di vegetazione lo consente, offrono anche un buon sito per la nidificazione. Le macchie di malerbe, i polloni ed i rilievi accidentati migliorano il valore faunistico di queste colture, ma i numerosi trattamenti chimici utilizzati in agricoltura sono spesso nocivi alla fauna selvatica.



C - Il Frumento può essere considerato come una delle colture più interessanti sia per la piccola che la grossa fauna. Sin dalla levata offre un apprezzato alimento allo selvaggina stanziale. Quando ha raggiunto un'altezza superiore ai dieci centimetri, le sue capacità di offrire riparo aumentano, diventando anche un ottimo luogo di nidificazione per molte specie ed inoltre, il valore alimentare del frumento non è limitato al solo apporto di granello, ma a questa coltura si deve anche una notevole fornitura di insetti.

D - I Fagioli, i Piselli e le Fave pur occupando il suolo per un tempo relativamente breve, costituiscono in primavera una copertura abbastanza

diffusa.

E - Il Carciofo ed il **Pomodoro** sono tra le colture che maggiormente vengono praticate nell'agro della provincia, anche se la sua introduzione è recente. Il loro valore faunistico è scarso a causa dell'irrigazione a pioggia che ne favorisce la crescita e trattiene l'umidità.

F - Gli Incolti rientrano in quegli aspetti del paesaggio agrario che non dovrebbero essere a rigore classificati fra le colture, ma di cui è importante conoscere il valore faunistico. Gli incolti hanno spesso una reputazione eccessivamente positiva, ma il loro valore faunistico, in effetti è legato alla densità delle erbe e alla manutenzione; la vegetazione erbacea troppo fitta è in generale poco frequentata.

Dall'analisi degli ordinamenti colturali nel nostro territorio si nota la tendenza ad:

- Un aumento significativo delle superfici a grano duro (con conseguente diminuzione della mano d'opera e degli investimenti);
- Un aumento delle superfici ad ortaggi;
- Una diminuzione delle superfici investite a pomodoro, del vigneto per uva da vino e alla riduzione del pescheto.

Si può dire dunque che è in atto una autoregolazione da parte degli agricoltori legata soprattutto alle necessità di mercato, che però va guidata e orientata non più nella produttività in senso quantitativo, ma più giustamente in quello della qualità e nel rispetto dell'ambiente, e soprattutto della conservazione di quelle colture e testimonianze agrarie difficilmente riproducibili.

Purtuttavia le continue crisi del settore agrario legate alle dinamiche del mercato o alle sempre più frequenti perdite dei raccolti in seguito all'inasprirsi dei fenomeni meteorologici estremi (siccità e/o alluvioni), porta ad assistere ad un continuo depauperamento del nostro territorio agrario ed all'abbandono di vaste zone di territorio che prima coltivate sono ora semiabbandonate.

Mesagne qualche decennio fa aveva una componente agricola molto estesa e diversificata. Tali aree esercitavano un importante effetto di filtro

tra le aree urbanizzate e gli eco-sistemi semi naturali circostanti. La scomparsa di gran parte del paesaggio agricolo, ha causato non solo un impoverimento eco-sistemico ma ha anche eliminato una serie di configurazioni strutturali di entità minori rispetto alle macro-configurazioni, ma di notevole importanza ai fini delle relazioni tra gli eco-sistemi.

CAP. 6 – LA CULTURA LOCALE E L'AMBIENTE NATURALE

Il paesaggio della nostra terra è comunque straordinario: aspro ed assolato, affascinante per le masserie fortificate e soprattutto per i suoi nodosi e monumentali alberi d'ulivo, piante pluricentinarie modellate dal tempo e dal vento, che con ombrelli ampi e tronchi rugosi ricordano immense figure di animali fantastici e preistorici. Sono parte fondamentale del patrimonio culturale italiano: maestosi vessilli della storia del Meridione d'Italia, spesso più antichi degli edifici e dei monumenti storici che arredano le nostre città.

Eppure, nonostante tutto ciò, corrono il rischio di sparire. Di essere espianati per finire ad arredare pretenziosi giardini di ville nel Nord Italia o a fare da spartitraffico su movimentatissime strade cittadine; di essere sradicati per fare posto a nuove colate di cemento; di venire abbattuti perché meno produttivi delle piante giovani.

Una siffatta bellezza del nostro ambiente naturale, unitamente ai retaggi di una nostra tradizione contadina, hanno portato sempre più la popolazione cittadina a cercare la tranquillità della campagna tanto che, negli ultimi trentanni, si è assistito alla crescita a dismisura di alcune zone di territorio che nella pianificazione territoriale erano destinate a Zone Residenziali Estive nonché al proliferare di ambiti residenziali nelle nostre zone agricole.

A tale fenomeno, che per ovvi motivi deve essere pianificato e regolamentato per evitare che come in passato ci sia un proliferare di fenomeni di abusivismo edilizio, negli ultimi tempi si è ampiamente diffuso il fenomeno del recupero a fini turistici degli ambiti agricoli dismessi: Le Masserie.

La Puglia e Mesagne in particolare rappresenta una passione impetuosa, tra estensioni di sconfinata e verdeggianti. Un vero gioiello che le antiche masserie esaltano, mostrano nei particolari più caldi e caratteristici, rispecchiano e valorizzano.

Negli ultimi tempi la vacanza rurale, anche a Mesagne, ha raggiunto un ruolo di protagonismo nel panorama turistico italiano e internazionale, ed

è una scelta che sempre più viene fatta all'insegna della riscoperta di originari modi di vita, di cose semplici, genuine, familiari.

CAP. 7 – LA PIANIFICAZIONE URBANISTICA

Nelle zone agricole della città di Mesagne, l'attività urbanistico edilizia è normata sulla base della pianificazione urbanistica operata con il PIANO REGOLATORE GENERALE approvato in via definitiva con DELIBERA di GIUNTA REGIONALE n. 1013 del 21 luglio 2005, avente ad oggetto "MESAGNE (BR) - Piano Regolatore Generale L.R. 56/80. Delibera di C.C. n. 32 del 14/07/99 (Vedi Tavola 2).

In particolare l'attività urbanistico edilizia nella nostra zona agricola è normata nelle Norme Tecniche di Attuazione del PRG dai seguenti articoli:

ZONE DESTINATE AD ATTIVITA' PRODUTTIVE

- ❑ Art. 62 - Zona omogenea E1: Zona Agricola
- ❑ Art. 63 - Norma Transitoria per la zona Agricola E – integrata con la modifica proposta dal Consiglio Comunale

ASSETTO GEOLOGICO GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

- ❑ Art. 70 – Corsi d'Acqua

ASSETTO BOTANICO-VEGETAZIONALE

- ❑ Art. 71 – Gli uliveti

STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

- ❑ Art. 31 - Zone A.2.: Ambiti di Tutela Specifica
- ❑ Art. 72 – Complessi Archeologici
- ❑ Art. 73 – Complessi di Valore Storico Testimoniale: Masserie e Ville
- ❑ Art. 74 – Complessi di Valore Storico Testimoniale - Chiese rurali
- ❑ Art. 78 – Rispetto delle alberature di alto fusto.

L'art. 62 delle Norme tecniche di Attuazione disciplina esclusivamente le trasformazioni urbanistico edilizie del territorio funzionali ad attività produttive legate all'agricoltura e/o al turismo rurale, ed infatti stabilisce che nell'ambito della Zona omogenea E1: Zona Agricola è possibile ogni trasformazione del territorio funzionale alle seguenti attività primarie:

A) All'agricoltura ed alla forestazione: in esse sono ammesse attività di agriturismo, attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con indice fondiario di

1mc/mq;

B) Alle industrie estrattive, depositi di carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili;

C) Al turismo rurale con attività ricettive, sportive di ristorazione, e del tempo libero,

stabilendo il rispetto delle seguenti prescrizioni:

 per le attività di cui al capo A e B:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 5.000;

Iff – indice di fabbricabilità fondiaria:

- residenze: 0,03 mc/mq;

- attività produttive al servizio del fondo: 0,10 mc/mq;

Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della S.f.;

Hm – altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df – distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds – distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

 per le attività di cui al capo C:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 50.000;

Iff – indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc/mq;

Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 30% della S.f.;

Hm –altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df – distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds – distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

P – parcheggi 20% della S.f.;

Va – verde attrezzato e strade di servizio 50% della S.f.

La costruzione in zona Agricola di immobili ad uso residenziale, che non siano funzionali all'utilizzo del fondo, è stata disciplinata esclusivamente con la norma transitoria contenuta nell'art. 63 delle NTA che in pratica statuisce che :

“Fino alla data di approvazione di uno Studio Tematico della Zona Agricola che individui ed interpreti le diverse valenze specifiche dell'intero territorio agricolo, nella Zona E, **con esclusione degli ambiti di tutela specifica già individuati dal P.R.G.**, è consentita:

- a) la costruzione di edifici da destinare a residenza stagionale nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi riportati nel precedente art. 62.

Le nuove costruzioni dovranno essere compatibili per tipologia edilizia e materiali con l'edilizia rurale tradizionale e con la testimonianza ambientali-architettoniche e paesaggistiche del sito oggetto di intervento.

L'area scoperta dovrà essere piantumata con idonea alberatura tipica della zona ed in particolare essenze arboree mediterranee con rapporto di forestazione minimo pari al 70% per i lotti di 5.000 mq e del 50% per i lotti di superficie compresa tra 5.000 e 10.000 mq. per il recupero a fini agri-turistici, socio-culturali e ricreativo delle Masserie e degli altri fabbricati rurali esistenti è consentito un ampliamento nella misura del 20% del volume esistente per l'adeguamento funzionale e tecnologico dell'edificio (locali di servizio e pertinenze, cucine, servizi igienici, lavanderie, centrali tecnologiche, ecc).

La lettera a) del presente articolo non sarà attuata nella parte di territorio comunale riportata nei seguenti fogli del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mesagne:

1-2-9-10-20-21-22-24-60-70-71-84-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-133-134.

Dato che tale parte di territorio non è stata interessata da insediamenti di residenza stagionale e presenta una spiccata vocazione produttiva oltre a specifiche valenze di carattere ambientale. La norma transitoria di cui al presente articolo ha validità di un anno a partire dalla approvazione del P.R.G., entro tale termine in assenza della suddetta “Carta Tematica” si farà riferimento esclusivamente a quanto prescritto nell'art. 62 delle presenti norme tecniche di attuazione.”

La situazione delineata dalla norma transitoria di cui all'art. 63 ha escluso dall'edificazione di edifici da destinare a residenza stagionale una parte consistente del territorio comunale e precisamente la parte del territorio individuata dai fogli del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mesagne prima riportati ed individuati cartograficamente nella Tavola 3 del presente Piano.

A questo quadro vincolistico di natura particolare, oltre ai normali vincoli di natura statale rinvenienti dall'individuazione delle aree di rispetto e cioè delle aree poste a protezione delle principali vie di comunicazione, delle attrezzature, dei servizi, delle zone a destinazione speciale, e per le quali sono previste delle distanze minime da osservarsi nell'edificazione (Vedi Tavola 5), sono da aggiungere i vincoli di natura più generale rinvenienti dai seguenti Strumenti di Pianificazione Territoriale a livello regionale:

- ✚ A) il Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P) della Regione Puglia;
- ✚ B) il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della regione Puglia (PAI).

A) Piano Urbanistico Territoriale Tematico per il Paesaggio (PUTT/P)

Il PUTT/P individua gli elementi rappresentativi dei caratteri strutturanti la forma del territorio e dei suoi contenuti paesistici e storico-culturali, al fine di verificare la compatibilità delle trasformazioni proposte e, l'articolazione dello stesso, corrisponde a specifiche elaborazioni di Piano che si basano sulla individuazione e classificazione degli ordinamenti vincolistici vigenti nonché sulla suddivisione e perimetrazione del territorio regionale nei sistemi delle aree omogenee per i caratteri costitutivi fondamentali delle strutture paesistiche quali:

1. sistema delle aree omogenee per l'assetto geologico, geomorfologico e idrogeologico;
2. sistema delle aree omogenee per la copertura botanico/vegetazionale e del contesto faunistico attuale e potenziale che queste determinano;

3. sistema delle aree omogenee per i caratteri della stratificazione storica dell'organizzazione insediativa;
4. la individuazione e classificazione delle componenti paesistiche costitutive della struttura territoriale con riguardo alla specificità del contesto regionale;
5. la definizione e regolamentazione degli interventi e opere aventi carattere di rilevante trasformazione territoriale interessanti una o più aree.

In relazione alla vincolistica individuata dal nostro PRG, in fase di approvazione dello stesso, è stata verificata la congruenza tra i vincoli territoriali in esso riportati con quanto individuato dal PUTT approvato dalla Regione.

Nello specifico, il nostro territorio è interessato da CORPI IDRICI E BENI ASSIMILATI e da COMPONENTI STORICO-CULTURALI ed in tal senso, in coerenza con il P.U.T.T./P, il nostro PRG all'art. 31 delle NTA, individua i seguenti ambiti sottoposti a "tutela specifica" denominati Zone A2, così come riportati negli elaborati grafici:

1. ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO - Corsi d'acqua:

- Canale Reale
- Canale Galina
- Canale Capece
- Affluente Capece
- Affluente Cillarese località Lo Mucchio
- Affluente Cillarese Località Quarnaro
- Canale Contrada Rinella
- Canale Masseria Ospedale
- Canale Masseria Le Macchie
- Canale Masseria Malvindi
- Canale San Misurino

2. STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA - Complessi Archeologici:

Le zone archeologiche sono individuate dal PUTT con elencazioni e

rappresentazioni cartografiche. Il controllo, e la eventuale modificazione di dette elencazioni e perimetrazioni, è prescritta in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali ed in tal senso il nostro PRG ha individuato tali aree nelle TAV. 6A1A e TAV. 6A1B:

➤ Muro Tenente

La zona archeologica di Muro Tenente ha le caratteristiche di un "sito fortificato", come quelli ritrovati ad Oria e a Valesio: vi si insediò una popolazione che raggiunse il massimo sviluppo attorno al III sec. a.C. e che, nelle vicinanze delle abitazioni, aveva pascoli e terreni coltivati. Con la conquista romana, la presenza umana si ridusse, fino a scomparire in età tardo-imperiale.

Posta a sud ovest del nostro territorio, questa vasta zona archeologica presenta evidenti testimonianze di età messapica e romana, e da alcuni ritrovamenti si può evincere che era frequentata anche in età preistorica.

La zona di Muro Tenente è subito riconoscibile dalla propria cinta muraria, il cui perimetro di circa tre chilometri, racchiude un'area di oltre 40 ettari.

Essa è costeggiata a Nord da un tratto della Via Appia, chiamata anticamente "via vecchia dei Greci", ed è stata identificata nell'antica carta topografica d'età medievale Tabula Peutingeriana, come la romana Scamnum ed era l'ultima stazione di posta della Via Appia prima di Brindisi.

A partire dal 1992, la zona è stata sottoposta prima ad un'indagine topografica e poi esplorata con saggi di scavo, da un'equipe di archeologi della Libera Università di Amsterdam:

Da queste indagini e dai saggi effettuati, è emerso che la zona interna alle mura era abitata già nel neolitico, tra l' 8.000 e il 2.000 avanti Cristo circa, con una presenza molto marcata nell'età del ferro, nel X secolo a.C. La zona a sud-est delle mura, a sud-est sembra essere la più antica e risale al mesolitico, circa 10.000 anni prima di Cristo.

In ogni caso, le testimonianze più numerose risalgono all'età dei Messapi, antica popolazione che abitò il Salento tra il VII e gli inizi del III secolo avanti Cristo, fino a quando, cioè, la Messapia dovette arrendersi all'invasione romana.

➤ Muro Malvindi

Le Terme Romane

Continuando ad andare verso S. Pancrazio, nei pressi dell'incrocio con la strada Oria - Cellino S. Marco, incontriamo le Terme Romane di Malvindi.

Questo impianto termale, già noto all'inizio del secolo scorso, nel 1986 è stato oggetto di un'indagine che ha rivelato quattro ambienti interessati da due fasi costruttive: l'una attribuibile agli inizi del I secolo dopo Cristo, l'altra ai secoli III – IV dopo Cristo.

Sono stati individuati:

- un vano, il calidarium, dove si facevano bagni caldi, riscaldato attraverso un sistema che faceva salire il calore da un impianto posto sotto il pavimento;
- un vano, il tepidarium, riscaldato che costituiva il passaggio intermedio tra bagno caldo e bagno freddo;
- un vano, il frigidarium, dove si prendeva il bagno freddo, in cui sono stati rinvenuti i resti di una vasca;
- un ultimo vano, che prima utilizzato come ambiente riscaldato venne successivamente destinato ad ambiente di servizio.

Nel tepidarium gli scavi hanno messo in luce un pavimento a mosaico, conservato presso il Museo archeologico, costituito da tessere in pietra calcarea bianca e poche tessere in pietra nera, recante al centro una lastra di marmo bianco con venature in grigio.

L'impianto di Malvindi, per dimensioni e posizione, fa pensare ad un complesso pubblico in un contesto rurale, che rappresentava insieme punto di riferimento per un territorio piuttosto vasto e probabile punto di sosta lungo una importante via, ed infatti, esso si trovava nei pressi di una strada utilizzata come alternativa alla via Appia per raggiungere Otranto da Brindisi.

➤ Muro Maurizio

La zona archeologica di Muro Maurizio ha una estensione di circa 30 ettari ed è situata a sinistra della strada provinciale per S. Pancrazio a circa 6 chilometri da Mesagne.

E' caratterizzata dalla presenza di una masseria sita al centro dell'area archeologica dalla quale ha preso il nome, e di essa è tuttora visibile, specialmente dal lato sud, il ciglione che fortificava l'area, mentre ad ovest e a nord-est essa è riconoscibile dai numerosi frammenti di ceramica disseminati in superficie.

In questa area sono state riscontrate testimonianze risalenti all'età del ferro ed un insediamento neolitico: presso il nostro museo archeologico sono conservati numerosi recipienti in terracotta, risalenti all'età del ferro, ed un'iscrizione messapica proveniente da quest'area.

I Messapi abitarono il Salento tra il VII e gli inizi del III secolo avanti Cristo quando vennero assoggettati dai Romani e l'epigrafe, datata al II sec. a.C. e dedicata a Giove, testimonia l'introduzione di una divinità romana, Giove appunto, tra gli dei della religione messapica. Essa rappresenta una delle più antiche testimonianze della presenza romana nel Salento.

L'area di Muro Maurizio, che è stata abitata in varie riprese raggiungendo la massima espansione della popolazione tra il IV e il III secolo a.C., era collegata con altri villaggi messapici, tra cui Mesagne e Muro Tenente, ma anche con quello scoperto recentemente in contrada Li Castelli, nel territorio orientale di S. Pancrazio.

Queste aree archeologiche sono poste per lo più nella zona a sud, sud –ovest del nostro territorio extraurbano e rappresentano una grande ricchezza storico-culturale per la nostra città costituendo di per se valenze autonome da valorizzare e preservare (Vedi Tavola 4).

3. BENI ARCHITETTONICI EXTRAURBANI

Complessi di valore storico-testimoniale – Masserie e ville – Chiese Rurali:

Il Piano definisce "beni architettonici extraurbani" le opere di architettura vincolate come "beni culturali" ai sensi della legge n. 1089/1939 e le opere di architettura segnalate, di riconosciuto rilevante interesse storico, architettonico e paesaggistico, esterne ai "territori costruiti" così come individuati dal Piano.

Il controllo di tali elenchi e individuazioni, con conseguenti eventuali modificazioni/integrazioni, è prescritto in sede di formazione dei Sottopiani e degli strumenti urbanistici generali, e il nostro PRG, individua ed elenca i seguenti complessi di valore storico-testimoniale:

- Masseria Argiano
- Masseria Rocconuzzo
- Masseria San Nicola
- Masseria Canali
- Masseria Simoni
- Masseria Tagliata
- Masseria Epifani
- Masseria Moreno
- Masseria Corciolo
- Masseria Martuccio
- Masseria Torretta
- Masseria Muntani
- Masseria Lo Mucchio
- Masseria Don Domenico
- Masseria Vergine
- Masserie Le Macchie
- Masseria Ospedale
- Masseria Verardi
- Masseria Baccone

- Masseria Viscigli
- Masseria Quercia
- Masseria San Gervaso
- Masseria Vasapulli
- Masseria Tenente
- Masseria Pacchiano
- Masseria Muro
- Masseria Nunziata
- Masseria Quercio
- Masseria Murri
- Masseria I Preti
- Masseria Aquila
- Masseria Torre Mozza
- Masseria La Cattiva
- Masseria Malvindi
- Masseria Calce
- Masseria Grande
- Masseria Muro
- Masseria Notar Panaro
- Masseria Sartoria Nuova
- Masseria Campo Freddo
- Masseria Santoria
- Villa Ponte De Nitto
- Villa Pizzorusso

Complessi di valore storico-testimoniale – Chiese Rurali:

- Chiesa Rurale Misericordia
- Chiesa Rurale Madonna della Grazia

La storia della masseria è stata molto complessa e sempre in stretta relazione con i grandi fatti storici del passato e di sicuro, essa è indissolubilmente legata alla storia dell'Italia meridionale che è storia travagliata, storia di miseria, di violenza, di sopraffazione, di ignoranza, di diritti negati, storia che affonda le sue radici nell'antichità, addirittura nei primi secoli dell'Impero romano.

La masseria ha origini antichissime; i primi esempi, infatti, risalgono al tempo della colonizzazione greca nel meridione (VIII-VI secolo a.C.) ed essa era intesa come organizzazione sistematica del territorio ed era finalizzata ad attività agricole.



A partire dal V secolo a.C. i Romani concentrarono le proprietà in poche aziende latifondistiche, dando origine alle "massericiae", entità rurali che sfociarono poi in insediamenti residenziali e produttivi, detti "villae" o "massae" (blocchi immobili rurali) ed in seguito, la "villa romana", con le invasioni barbariche (V secolo d.C.), fu abitata dal nuovo signore barbaro che la fortificò per la difesa e per l'offesa. La "massa" subì una profonda trasformazione nei secoli successivi all'avvicinarsi dei vari conquistatori del Meridione.

In agro mesagnese come abbiamo visto sono presenti numerosissime masserie: solo alcune continuano a vivere, ma non come una volta, altre sono dei ruderi, altre ancora sono state ristrutturate per essere adibite ad agriturismo, ma in ogni caso esse rappresentano un vanto ed vessillo



della nostra terra, poiché sono dei veri musei della nostra civiltà pastorale e contadina.

Il quadro normativo che regola le trasformazioni urbanistico edilizie in tali ambiti di tutela, improntato sulle direttive di tutela e sulle "prescrizioni"

di base del PUTT/P che, direttamente e immediatamente vincolanti, prevalgono rispetto a tutti gli strumenti di pianificazione vigenti e in corso di formazione e vanno osservate dagli operatori privati e pubblici come livello minimo di tutela, è specificatamente riportato negli artt. 69-70-71-72-73-74 e 78 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G.

B) Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico della Puglia (PAI)

Nella **Seduta del 30.11.2005** il Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino della Puglia (AdB) ha approvato il PIANO DI BACINO DELLA PUGLIA, STRALCIO "ASSETTO IDROGEOLOGICO" E DELLE RELATIVE MISURE DI SALVAGUARDIA, ed all'uopo ha deliberato

- Di approvare il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico per i bacini regionali e per il bacino interregionale del fiume Ofanto;
- Di fare proprie le considerazioni auspiccate dal Comitato Tecnico ritenendo che le osservazioni prodotte, ancorché non corroborate da idonea ed esauriente documentazione, debbano essere oggetto, successivamente, di una indagine approfondita da parte dell'Autorità di Bacino al fine dell'aggiornamento del PAI, anche sulla base di sopralluoghi dei componenti la segreteria tecnica e delle sotto commissioni, di concerto con gli enti proponenti e/o interessati, per definire con maggior dettaglio il contorno delle aree già perimetrate e di quelle nuove. Ciò per valutare non solo il grado di pericolosità, ma anche il livello di rischio secondo le metodologie ben note in letteratura che necessitano non solo della conoscenza di parametri fisici (idrologici, geomorfologici, topografici ed urbanistici), ma anche di grandezze economiche e sociali rappresentate da popolazione, infrastrutture, attività economiche, beni culturali ed ambientali ecc...
- Di ritenere che il PAI, alla luce di eventuali variazioni e modifiche che perverranno, possa essere modificato per stralci successivi.
- Di dare atto che, ai sensi dell'art. 17 comma 5 della legge n. 183/1989. le prescrizioni contenute nelle norme tecniche di attuazione del PAI hanno carattere immediatamente vincolante per le Amministrazioni e gli Enti pubblici, nonché, per i soggetti privati dalla data di pubblicazione sul sito dell'Autorità di Bacino.

Il PIANO DI BACINO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI), pubblicato sul sito dell'AdB in data 30/12/2005 (GU n. 8 del 11-1-2006), e dunque da tale data sono divenute vincolanti le norme tecniche

di attuazione che nello specifico è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologia necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.


Il PAI, costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Allegati ed elaborati cartografici.

costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.

Come è ben noto Mesagne è stato inserito nell'Elenco dei Comuni ricadenti nell'AdB della Puglia ed è interessato in particolare dalle azioni del Titolo II delle Norme Tecniche di Attuazione relative all'assetto idraulico. In tal senso, in relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10.

In particolare, visto il PIANO STRALCIO PER L'ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI) pubblicato sul sito dell'Autorità di Bacino della Puglia in data 27/03/2006 riportante le riperimetrazioni approvate dall'Autorità, la città di Mesagne, è interessata dalle azioni di tutela per le aree a rischio, ed in particolare sono sottoposte a tutela:

 le **aree ad alta pericolosità idraulica** dove trova applicazione l'art. 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI:

ART. 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai


precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a

condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;

i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;

2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

 le **aree ad alta pericolosità idraulica** dove trova applicazione l'art. 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAI:

ART. 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.

2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.

3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

Ai fini della tutela dell'ambiente e della prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, la gran parte delle aree interessate dalle dette perimetrazioni interessa la nostra zona agricola (Vedi Tavola 6).e, poiché sono individuate per lo più come aree ad Alta Pericolosità Idraulica, di fatto, visto l'art. 7, sono rese inedificabili.

In ogni caso, ai sensi dell'art. 4 commi 1, 4 e 5 delle Norme Tecniche di

Attuazione del PIANO DI BACINO STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO, gli interventi che interessano zone del territorio comunale ricomprese in aree a pericolosità idraulica, non potranno essere approvati senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino e comunque, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:

- a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
- b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
- c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
- d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
- e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
- f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
- g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.

ed in ogni caso, ogni intervento da realizzarsi conformemente alle Norme Tecniche di Attuazione del P.A.I. nelle aree a pericolosità idraulica, dovrà essere approvato preventivamente dall'Autorità di Bacino inviando una duplice copia del progetto e delle relative relazioni generali e di compatibilità idrologica ed idraulica.

CAP. 8 – LE AZIONI DI PIANIFICAZIONE URBANISTICA

La gestione del territorio agricolo costituisce oggi in tutto il mondo un fondamentale banco di prova delle politiche di tutela della natura e del paesaggio.

Da diversi anni si è acceso anche nella nostra città il dibattito intorno alla possibilità di restituire una funzione naturalistica ed ecologica alle aree agricole: se infatti le zone montane e collinari più remote hanno visto spesso negli ultimi anni una naturale tendenza verso il recupero della naturalità, la zona di pianura e collina agricola è ancora soggetta ad un forte processo di artificializzazione indotto dalla necessità di spingere il più possibile la meccanizzazione dell'agricoltura.

D'altra parte è compito della pianificazione territoriale individuare modalità di azione che restituiscano alle aree agricole la loro funzione, che non è solo produttiva.

Come ha affermato il Consiglio di Stato a proposito dei vincoli imposti dai PRG sulle zone agricole: "il vincolo a verde agricolo non è preordinato tanto alla salvaguardia di esigenze di ordine agricolo, quanto in vista dell'utilizzazione del territorio oggetto del piano regolatore, in modo da proporzionare le aree edificabili con quelle inedificabili al fine delle migliori condizioni di abitabilità del territorio."

Ne consegue che il valore delle aree agricole "va al di là della capitalizzazione di un reddito agrario potenziale, in quanto queste aree sono produttrici di esternalità e di beni pubblici assai concreti per l'intera collettività".

La destinazione di terreni a zone agricole investe dunque non solo il singolo privato proprietario delle aree ma l'intera collettività interessata al mantenimento o alla ricerca di condizioni ambientali che garantiscano "le migliori condizioni di abitabilità del territorio".

Da queste premesse derivano importanti considerazioni: in primo luogo che il regime delle aree agricole non riguarda semplicemente la sommatoria degli appezzamenti agricoli e le attività edilizie che vi insistono ma l'intero sistema ambientale a scala territoriale che si fonda su

questi appezzamenti e l'insieme dei cicli ecologici che vi hanno luogo.

In particolare la politica di tutela dei cicli ecologici e degli ecosistemi introduce una visione nuova rispetto alla tradizionale impostazione del vincolo urbanistico, che tende sempre a realizzare una sperequazione tra proprietari di aree contermini ma con diversa destinazione urbanistica.

Nella nuova prospettiva, la salvaguardia del sistema idrografico principale - ma anche di quello minore (corsi d'acqua secondari, canali e fossi) - mediante fasce di rispetto a garanzia dei cicli biogeochimici e di conservazione della biodiversità, costituisce un provvedimento di salvaguardia che ripartisce le limitazioni delle attività su tutti i terreni attraversati facendo corrispondere la difesa di un interesse diffuso ad una ripartizione degli aspetti vincolistici.

La cultura politica e le impostazioni urbanistiche che ad essa si accompagnano stanno lentamente aprendosi a queste nuove impostazioni. Fatica ad affermarsi invece e continua dunque ad essere assente negli strumenti di pianificazione territoriale l'idea che la collettività debba provvedere ad una sorta di risarcimento per i proprietari delle aree di maggior valore ambientale, per compensare il maggior peso delle limitazioni alle possibilità di trasformazione cui sono soggetti.

Il risarcimento, non una rendita, dovrebbe essere corrisposto attraverso una politica di incentivi, sotto forma di azioni atte a sostenere lo sviluppo di attività ecocompatibili legate all'agricoltura, al tempo libero, all'educazione ambientale.

Da quanto detto appare chiaramente che la riqualificazione del paesaggio agrario, pur essendo ormai indilazionabile, sarà un processo lungo e laborioso, che potrà essere avviato con l'approvazione del Piano Tematico ma non potrà risolversi con esso.

Sarà necessaria l'attivazione concomitante di programmi di incentivi, come di attività di controllo del territorio che richiederanno un ruolo sinergico anche di altri soggetti istituzionali, ma, purtuttavia, questo piano può costituire un elemento essenziale individuando una zonizzazione e un impianto normativo che faciliti l'avvio di processi virtuosi.

In tal senso l'impianto normativo di PRG è ampiamente puntuale in merito ai criteri di salvaguardia del territorio agricolo sia dal punto di vista paesaggistico, sia per quanto attiene gli aspetti più generali legati alla idrogeologia ed alla salvaguardia di tutti gli aspetti antropici del territorio. Pur tuttavia nasce l'esigenza di dettare una serie di norme di indirizzo che facilitino l'avvio dei detti processi, e che in conformità con le indicazioni del PRG e del PUTT/P servono ad integrare le norme Tecniche di Attuazione con delle indicazioni puntuali.

REGOLAMENTO E NORME DI INDIRIZZO

**PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE ZONE DI
SALVAGUARDIA**

CAP. 9 - REGOLAMENTO E NORME DI INDIRIZZO PER LE ZONE AGRICOLE E PER LE ZONE DI SALVAGUARDIA

Art. 1 - FINALITA'

1. Le presenti norme di indirizzo sono redatte in conformità con le indicazioni del PRG e del PUTT/P e servono ad integrare le norme Tecniche di Attuazione che disciplinano l'uso e l'edificazione delle zone agricole (zone E) nel Comune di Mesagne, perseguendo le seguenti finalità:

- a) valorizzare le vocazioni di sviluppo economico delle zone agricole del Comune;
- b) valorizzare e tutelare le attitudini ambientali delle aree che rivestono particolare rilievo dal punto di vista naturalistico, geomorfologico, paesaggistico, archeologico ecc.
- c) porre in atto misure di tutela del suolo e delle aree particolarmente esposte a rischi di natura idrogeologica o pedologica;
- d) incoraggiare la permanenza, nelle zone classificate agricole, della popolazione rurale in condizioni civili ed adeguate alle esigenze sociali attuali;
- e) favorire il recupero funzionale ed estetico del patrimonio edilizio extraurbano esistente, sia per l'utilizzo aziendale che per quello abitativo;
- f) tutelare le parti di territorio a vocazione produttiva agricola e salvaguardare l'integrità dell'azienda agricola e rurale;
- g) orientare ad un corretto uso delle risorse ambientali, produttive e culturali presenti nell'Agro del Comune di MESAGNE.

Art. 2 - ATTIVITA' CONSENTITE NELLE ZONE AGRICOLE E NELLE ZONE DI SALVAGUARDIA

1. Entro le zone agricole del Comune di MESAGNE (come dalla tavola *zonizzazione del territorio comunale*) sono consentite le attività agricole previste dall'art 2135 del C.C.

Art 2135 del C.C - Imprenditore agricolo – Definizione

E' imprenditore agricolo chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse.

Per coltivazione del fondo, per selvicoltura e per allevamento di animali si intendono le attività dirette alla cura ed allo sviluppo di un ciclo biologico o di una fase necessaria del ciclo stesso, di carattere vegetale o animale, che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine.

Si intendono comunque connesse le attività, esercitate dal medesimo imprenditore agricolo, dirette alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge.

Decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173- (Disposizioni in materia di contenimento dei costi di produzione e per il rafforzamento strutturale delle imprese agricole, a norma dell'articolo 55, commi 14 e 15, legge 27 dicembre 1997, n. 449):

art. 9. Imprenditori agricoli

«1. Sono imprenditori agricoli, ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile, anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza, in connessione con l'azienda agricola.»

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n.99- (Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38.)

Art. 1. - Imprenditore agricolo professionale

1. Ai fini dell'applicazione della normativa statale, e' imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale, in possesso di conoscenze e competenze professionali ai sensi dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, direttamente o in qualità di socio di società, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro

complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro.

..... Omissis

Art. 2. - Società agricole

1. La ragione sociale o la denominazione sociale delle società che hanno quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività di cui all'articolo 2135 del codice civile deve contenere l'indicazione di società agricola.

2. Le società costituite alla data di entrata in vigore del presente decreto, che abbiano i requisiti di cui al presente articolo, devono inserire nella ragione sociale o nella denominazione sociale la indicazione di "società agricola" ed adeguare lo statuto, ove redatto. Le predette società sono esentate dal pagamento di tributi e diritti dovuti per l'aggiornamento della nuova ragione sociale o denominazione sociale negli atti catastali e nei pubblici registri immobiliari.

..... Omissis

Art. 3 - INDIVIDUAZIONE DELLE SOTTOZONE AGRICOLE

1. Nel Piano Urbanistico Comunale il territorio extraurbano, o spazio rurale, viene classificato e normato dagli artt. 62 e 63 delle norme tecniche di attuazione ed i confini delle zone agricole sono riportati nella tavola *zonizzazione del territorio comunale*.

ART. 4 - CRITERI PER L'EDIFICAZIONE NELLE ZONE AGRICOLE

1. Entro il territorio del Comune di MESAGNE sono ammessi i seguenti indici massimi di edificabilità relativi alle **STRUTTURE** sotto indicate:

A) All'agricoltura ed alla forestazione: in esse sono ammesse attività di agriturismo, attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con indice fondiario di 1mc/mq.

B) Alle industrie estrattive, depositi di carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili,

nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 5.000;

Iff – indice di fabbricabilità fondiaria:

- residenze: 0,03 mc/mq;

- attività produttive al servizio del fondo: 0,10 mc/mq;

Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della S.f.;

Hm – altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df – distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds – distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

C) Al turismo rurale con attività ricettive, sportive di ristorazione, e del tempo libero, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 50.000;

Iff – indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc/mq;

Rc – rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 30% della S.f.;

Hm –altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc – distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df – distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds – distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

P parcheggi 20% della S.f.;

Va verde attrezzato e strade di servizio 50% della S.f.

2. Ai fini edificatori la superficie minima di intervento per Residenza stagionale è stabilita in ha 0,50, nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi riportati nell'art.62, salvo per quanto riguarda la parte di territorio comunale riportata nei seguenti fogli del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mesagne:

1-2-10-20-21-22-24-60-71-84-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-133-134.

nei quali rimane confermata la previsione dell'art. 63 di inedificabilità a scopo residenziale stagionale in quanto, riscontrato che tale parte di territorio non è interessata da insediamenti di residenza stagionale, si

intende mantenere e valorizzare la spiccata vocazione produttiva oltre a preservarne le specifiche valenze di carattere ambientale.

Dall'elenco iniziale dei fogli esclusi dall'edificabilità di tipo residenziale stagionale contenuto nell'art. 63, sono stati stralciati i fogli n. 9 e n. 70 che per caratteristiche ambientali e paesaggistiche non palesano allo stato attuale la predetta vocazione produttiva in quanto già compromessa dagli insediamenti esistenti.

3. Nelle aree di esondazione fluviale, ed entro il limite di 150 m dal bordo delle acque pubbliche classificate, è vietata l'edificazione. Le relative superfici possono però essere utilizzate come aree di competenza ai fini del calcolo degli indici di edificabilità per costruzioni ubicate al di fuori di tali aree.

4. Per il rilascio del Permesso di Costruire a fini edificatori deve essere prodotta la seguente documentazione tecnico amministrativa:

a) elaborati tecnici a firma di tecnico abilitato, comprovanti le forme e le caratteristiche dell'iniziativa di cui si tratta attraverso:

1) **relazione tecnica** contenente descrizione dello stato di fatto e indicazione degli interventi in progetto, con dettaglio progettuale comprendente:

- a) indicazioni catastali e proprietà;
- b) descrizione dettagliata di strutture, tamponature, coperture e finiture, con indicazione chiara sulla scelta dei materiali;
- c) inquadramento bioclimatico del progetto, con indicazioni relative al sistema di isolamento, riscaldamento e/o raffrescamento degli ambienti, con descrizione delle eventuali soluzioni adottate legate al risparmio energetico;
- d) indicazione e descrizione degli impianti elettrico, di illuminazione, idrico, ecc.
- e) descrizione dello smaltimento dei reflui;
- f) adeguamento a normative sovraordinate (igienico sanitarie, disabili, ecc.);

- g) relazione agronomica, contenente le indicazioni sull'ordinamento produttivo aziendale e sulle tecniche colturali e produttive esistenti e di progetto, la dimostrazione della congruità delle opere con le potenzialità del fondo, la rispondenza agli indirizzi delle normative agricole regionali, nazionali e comunitarie (a firma di tecnico agrario abilitato);
 - h) descrizione di massima degli impatti sull'ambiente degli interventi produttivi e delle soluzioni adottate per ridurre tali impatti;
 - i) relazione geotecnica e/o geologica;
 - j) relazione idrogeologica nella quale si asseveri la non alterazione delle condizioni di ruscellamento superficiale delle acque e la conformità di sicurezza idrogeologica delle opere;
- 2) elaborati di progetto contenenti:
- a) corografia, con indicazione chiara dell'area di intervento;
 - b) stralcio della tavola di zonizzazione e planimetrie catastali dell'area oggetto dell'intervento
 - c) planimetria degli interventi su base catastale (in scala non superiore a 1:4.000)
 - d) planimetria quotata degli interventi in scala uguale con chiara individuazione delle eventuali recinzioni;
 - e) piante, prospetti, sezioni significative debitamente quotate e disegni particolari delle opere di recinzioni ed eventuali altre opere;
5. Per le costruzioni funzionali allo svolgimento dell'attività agricola o forestale deve essere presentata apposita autocertificazione da parte del conduttore del fondo in cui si dichiara che le opere da effettuarsi sono connesse e coerenti con la conduzione dell'azienda agraria, e funzionali allo svolgimento dell'attività agricola o forestale unitamente a:
- a) piano di fattibilità economico-finanziaria dell'intervento, compresa l'eventuale indicazione di finanziamenti pubblici utilizzati;
 - b) relazione agronomico-ambientale, contenente le indicazioni sull'ordinamento produttivo aziendale e sulle tecniche colturali e produttive esistenti e di progetto, la dimostrazione della congruità delle

opere con le potenzialità del fondo, la descrizione di massima degli impatti sull'ambiente degli interventi produttivi e delle soluzioni di adottate per ridurre tali impatti, la rispondenza agli indirizzi delle normative agricole regionali, nazionali e comunitarie (a firma di tecnico agrario abilitato);

c) schema di visualizzazione e studio di compatibilità agro-ambientale, normato al successivo articolo, nel caso in cui l'intervento riguardi:

- 1) fabbricati zootecnici ed impianti terricoli;
- 2) altri interventi di trasformazione del territorio rurale di scala o impatto ambientale/visuale rilevante.

6. Per lo svolgimento delle attività agricole previste dall'art 2135 del C.C., è ammessa l'installazione di manufatti precari realizzati con strutture in materiale leggero semplicemente appoggiati a terra, per le quali sono consentite unicamente le opere di ancoraggio, che non comportino alcuna modificazione dello stato dei luoghi e l'installazione potrà essere realizzata, previa comunicazione al sindaco, corredata di dichiarazione sostitutiva di atto notorio, nella quale siano dichiarate:

- a) le motivate esigenze produttive, le caratteristiche, le dimensioni e la collocazione del manufatto, con la descrizione dettagliata delle caratteristiche dei materiali;
- b) il periodo di utilizzazione e di manutenzione del manufatto, comunque non superiore a mesi sei;
- c) il rispetto delle norme di riferimento;
- d) l'impegno alla rimozione del manufatto al termine del periodo di utilizzazione.

7. Al fine di minimizzare gli effetti legati al mutamento delle dinamiche di naturale ruscellamento delle acque superficiali, le recinzioni in zona agricola dovranno essere realizzate in rete metallica con sostegni e o cordoli interamente entro terra.

Potranno essere realizzate con un muro pieno unicamente su fronte strada a condizione che :

- abbia una lunghezza L pari ad un terzo del fronte strada, con un minimo comunque possibile di mt. 20, e sia dotata di opportuni passaggi nella parte sottostante per non impedire il naturale deflusso delle acque;
- abbia una altezza massima pari a m. 1,20 e completato con elementi a giorno per un'altezza complessiva non superiore a 2,5 m rispetto al piano di sistemazione definitiva del terreno,

ed in tutti i casi è necessario:

- stabilire, nell'allineamento con le recinzioni preesistenti, la distanza da mantenere dal ciglio della strada per la costruzione e ricostruzione delle recinzioni prospicienti le strade di tipo F all'interno delle zone soggette a trasformazione urbanistica (residenze stagionali);
- che tale allineamento dovrà comunque essere non inferiore a m.1;
- di stabilire in tre metri l'arretramento delle recinzioni prospicienti le strade di tipo F, ricadenti in zone soggette a nuova edificazione di tipo stagionale ed attualmente non interessate da recinzioni;

La limitazione del muro pieno su fronte strada ad un terzo della lunghezza di quest'ultimo, non si applica nel caso in cui la recinzione sia realizzata con pietre a secco secondo la tradizione locale con un'altezza massima di mt. 1,20.

Art. 5 - CONTENUTI DEGLI STUDI DI COMPATIBILITA' IDROGEOLOGICA

1. Lo studio di compatibilità idrogeologica, a corredo delle richieste di Permesso di Costruire come specificato all'art. 4, deve integrare le informazioni relative all'area oggetto dell'intervento, fornendo una descrizione approfondita dei caratteri idrologici, climatologici, pedologici, e paesaggistici del sito; deve inoltre analizzare dettagliatamente l'impatto paesaggistico ed ambientale - oltre alle eventuali modificazioni agronomiche e pedologiche - che l'intervento in esame produrrà sul sito e sull'area ad esso circostante, descrivendo le eventuali soluzioni applicabili per ridurre gli effetti negativi.

Lo studio di compatibilità agro-ambientale dovrà essere corredato dei seguenti elaborati illustrativi e di indagine in scala non inferiore al 1:2000:

a) individuazione fisico-descrittiva dell'ambito dove è prevista la realizzazione della proposta di piano o edificatoria;

b) descrizione analitica sia dell'ambito oggetto dell'intervento che dei luoghi di più vasta area ad esso circostanti, con evidenziazione del grado di vulnerabilità dell'ambiente per effetto dell'intervento proposto, avendo particolare riguardo ai valori naturalistici e climatologici, ai beni storici e culturali, agli aspetti percettivi, alla conservazione dei suoli ed al rischio idrogeologico;

c) descrizione delle caratteristiche progettuali dell'intervento proposto ed illustrazione delle possibili alternative di localizzazione;

d) "Schema di visualizzazione" destinato a fornire elementi di supporto grafico e fotografico alla valutazione dell'intervento rispetto al sistema preesistente, consistente di (documentazione minima):

- rilievo fotografico panoramico con riferimento ai punti di vista prevalenti e comunque significativi e di dettaglio;
- visualizzazione, nell'ambito delle immagini fotografiche relative ai punti di vista prevalenti, della sagoma dell'intervento proposto, corredata dalle informazioni che si ritengono utili per la sua corretta definizione (tecnica costruttiva, materiali impiegati nelle strutture portanti, nelle coperture, negli infissi e negli intonaci, colori ecc....);
- nel caso di interventi dimensionalmente rilevanti è necessario riferire l'analisi ad un ambito territoriale significativo;
- nel caso di trasformazioni edilizie limitate o nel caso di restauro o ampliamento di fabbricati di valore tradizionale, l'indagine può essere ricondotta alla rappresentazione del singolo edificio o della singola unità fondiaria;

e) descrizione delle misure previste per eliminare i possibili effetti negativi e, se ineliminabili, per minimizzarne e compensarne lo sfavorevole impatto sull'ambiente.

Art. 6 - FRAZIONAMENTI E ACCORPAMENTI

1. Ai sensi dell'art. 30 del D.P.R. 380/2001, si ha lottizzazione abusiva di terreni a scopo edificatorio., quando vengono iniziate opere che comportino trasformazione urbanistica od edilizia dei terreni stessi in violazione delle prescrizioni degli strumenti urbanistici, vigenti o adottati, o comunque stabilite dalle leggi statali o regionali o senza la prescritta autorizzazione, nonché quando venga predisposta trasformazione urbanistica attraverso il frazionamento e la vendita, o atti equivalenti, del terreno in lotti che, per le loro caratteristiche quali la dimensione in relazione alla natura del terreno e alla sua destinazione secondo gli strumenti urbanistici, il numero, l'ubicazione o la eventuale previsione di opere di urbanizzazione ed in rapporto ad elementi riferiti agli acquirenti, denunciino in modo non equivoco la destinazione a scopo edificatorio.

Art. 7 - CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE, TIPOLOGICHE E FORMALI DEGLI INTERVENTI EDILIZI

1. Per le costruzioni esistenti nelle zone agricole sono ammessi la manutenzione ordinaria e straordinaria, i restauri, la ristrutturazione e l'ampliamento nei limiti consentiti dagli strumenti urbanistici nonché, ad eccezione degli edifici soggetti a vincolo monumentale ed artistico, la demolizione e la ristrutturazione in loco per inderogabili motivi di staticità o di tutela della pubblica incolumità.

2. Nell'ambito delle zone E i nuovi interventi edilizi, le trasformazioni e gli ampliamenti dei fabbricati esistenti dovranno essere condotti con caratteristiche costruttive, tipologiche e formali coerenti con la tradizione locale e secondo le seguenti classi di attuazione:

A) Corpi di fabbrica originari a conservazione integrale.

Si tratta di quelli per i quali è riconoscibile la permanenza di caratteri tipologici e costruttivi originari tali da richiedere la salvaguardia del corpo di fabbrica; per essi sono previste categorie di intervento che comprendono il risanamento conservativo (manutenzione e restauro), e

con particolari cautele (con riferimento soprattutto all'uso di materiali e soluzioni costruttive quanto più possibile analoghi e/o coerenti con quelli tradizionali esistenti) la ristrutturazione interna;

B) Corpi di fabbrica originari con raddoppio in altezza.

Si tratta di edifici tradizionali a solo piano terra la cui consistenza costruttiva e tipologica non richiede una salvaguardia integrale.

Per essi è prevista la possibilità di intervenire mediante la sopraelevazione: quindi al corpo di fabbrica a piano terra si applicheranno il regime di risanamento conservativo e la ristrutturazione interna, comprensiva dell'adeguamento dell'impianto murario all'eventuale raddoppio in altezza, mentre la sopraelevazione sarà regolata dalle indicazioni del successivo comma e).

C) Corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente compatibili.

Si tratta di edifici totalmente o in gran parte rifatti e quindi non originari, la cui permanenza tuttavia non è in contrasto con il carattere storico-tradizionale dell'ambiente agricolo.

Per essi è prevista una doppia possibilità: il mantenimento dell'assetto esistente, e quindi l'intervento in regime di manutenzione ordinaria o straordinaria e di ristrutturazione interna, oppure il rifacimento, e quindi la ristrutturazione globale, con o senza aumento di volume, nel rispetto delle indicazioni del successivo comma e);

D) Corpi di fabbrica sostituiti, tipologicamente incompatibili.

Sono edifici totalmente rifatti e del tutto incompatibili con l'ambiente agricolo tradizionale.

Per essi è prevista la semplice manutenzione; in alternativa è prevista la demolizione, parziale o totale, e la possibilità di costruire nuove volumetrie (ristrutturazione globale con o senza variazione di volume) nel rispetto delle indicazioni del successivo comma e)

E) Corpi di fabbrica nuovi

conseguenti ad un ampliamento o integrazione di edifici già esistenti o a demolizioni con ricostruzione o ancora a nuova costruzione ed in particolare:

Fabbricati ad uso residenziale:

Per i nuovi fabbricati ad uso residenziale sono elementi di riferimento progettuale:

a) **altezza**: con limitazione generalizzata a n. 2 (due) piani fuori terra, misurata alla linea di gronda, per gli edifici ad un piano terra min. 2,70 m., max 3,50 m., per edifici a due piani fuori terra, min. m 6, max. m 8,00.

Nel caso di terreno acclive, l'altezza dovrà essere valutata sul valore medio delle quote di sistemazione esterna. Valori differenti possono essere prescritti in analogia a stati di fatto precedenti, o ad edifici preesistenti in aderenza o contigui. In ogni caso, l'altezza interna a ciascun piano non potrà essere inferiore a m 2.70 nè maggiore di m 3.80.;

Al fine di favorire il riuso di sistemi costruttivi caratteristici della nostra zona ed in particolare l'uso di coperture a volta (a botte, a spigoli, a stella, ecc...), in tutte le nuove costruzioni e/o ampliamenti e ristrutturazioni, per gli edifici o per i singoli ambienti coperti con volte in muratura, indipendentemente dall'altezza reale, che comunque non può superare all'estradosso i mt. 4, l'altezza per il calcolo dei volumi è fissata in assoluto pari a mt. 3,00.

b) **caratteristiche del corpo di fabbrica**: il corpo di fabbrica principale deve essere improntato a forme di estrema semplicità con volumi netti e chiari come nella nostra tradizione rurale; E' consentita, in aggiunta al corpo di fabbrica principale, la costruzione di verande su uno o più prospetti a condizione che, la profondità non ecceda mt. 4 e che il rapporto tra larghezza e profondità non sia inferiore a 1, ed inoltre a condizione che la forma complessiva delle coperture dell'edificio sia regolare senza che si vengano a formare sporgenze e/o rientranze;

le murature dovranno essere costituite con materiali tradizionali o ecologici (tufo, pietra, mattoni anche porizzati, terra cruda, ecc.); l'uso del cemento nelle costruzioni dovrà essere limitato alle fondazioni, ai solai, alle strutture portanti quando strettamente necessario, ed in ogni caso le strutture isolate devono essere opportunamente rivestite con materiali lapidei tipo tufo e/o pietra;

c) **tamponature ed isolamenti**: per gli ambienti residenziali dovranno essere previste adeguate soluzioni di isolamento termoacustico, preferibilmente attuate con l'uso di prodotti locali o comunque naturali oppure derivanti dall'uso di una massa muraria inerziale, basate su un'eventuale analisi progettuale bioclimatica, tendente a minimizzare i consumi energetici;

d) **sistema delle coperture**: le coperture devono essere per quanto possibile di tipo piano; è consentita la copertura a tetto a due falde o quattro falde inclinate con pendenza compresa tra 15° e 20° ricoperte con manto di tegole laterizie (coppo romano o portoghese) o in pietra naturale (tipo trullo), evitando la frantumazione forzata delle falde di copertura, la formazione di sporti di gronda con forte aggetto (max 40 cm.) e l'introduzione di elementi fuori sagoma; è preferibile l'utilizzo di sistemi di isolamento ed aereazione dei tetti, che garantiscano un'adeguata coibentazione degli ambienti;

e) **articolazione dei prospetti**, proponendo soluzioni che favoriscono partiture regolari ed evitando il ricorso a balconi eccedenti un decimo del perimetro ed a corpi aggettanti ed escludendo altresì il ricorso ad eccessi di citazioni stilistiche non giustificate da un'analisi coerente della tradizione architettonica locale;

f) **materiali di finitura (interni ed esterni)**, selezionando materiali e tecniche di posa in opera compatibili e coerenti con la tradizione locale, con particolare attenzione alle valenze cromatiche. La compatibilità dovrà riguardare anche gli elementi secondari di arredo esterno quali recinzioni, pavimentazioni, architravi, cornici, stipiti, porte, finestre ecc. Gli intonaci e le pitture dovranno essere preferibilmente realizzati con prodotti tradizionali e/o naturali (ad esempio a base di calce) e le cromature devono essere in linea con quelle della nostra architettura rurale che privilegia le tonalità del bianco, del giallo ocra e del rosso pompeiano.

APPENDICE

NORMATIVA

PIANO REGOLATORE GENERALE

(DELIBERA di GIUNTA REGIONALE n. 1013 del 21/07/2005)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

Art. 62 - Zona omogenea E1: Zona Agricola

Le zone per attività primarie di tipo E1 sono destinate :

- A) All'agricoltura ed alla forestazione: in esse sono ammesse attività di agriturismo, attività industriali connesse con l'agricoltura, con l'allevamento non intensivo del bestiame, con indice fondiario di 1mc/mq.
- B) Alle industrie estrattive, depositi di carburanti, le reti di telecomunicazione, di trasporto, di energia, di acquedotti e fognature, discariche di rifiuti solidi e simili.
- C) Al turismo rurale con attività ricettive, sportive di ristorazione, e del tempo libero.

Nel rispetto delle prescrizioni seguenti:

- per le attività di cui al capo A e B:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 5.000;

Iff - indice di fabbricabilità fondiaria:

- residenze: 0,03 mc/mq;

- attività produttive al servizio del fondo: 0,10 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 2% della S.f.;

Hm - altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc - distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df - distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds - distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

- per le attività di cui al capo C:

Sf - superficie fondiaria minima: mq 50.000;

Iff - indice di fabbricabilità fondiaria: 2,00 mc/mq;

Rc - rapporto di copertura: secondo esigenze derivanti dal piano di sviluppo aziendale e comunque non superiore al 30% della S.f.;

Hm - altezza massima: ml 8,00 salvo costruzioni speciali;

Dc - distanza dai confini: minimo ml 10,00;

Df - distanza tra i fabbricati: somma delle altezze dei fabbricati prospicienti;

Ds - distanza dal ciglio delle strade di uso pubblico: minimo ml 20,00;

P - parcheggi 20% della S.f.;

Va - verde attrezzato e strade di servizio 50% della S.f.

Nella localizzazione e nella disciplina delle attività estrattive va fatto esplicito riferimento anche ai contenuti della L.R. n. 37 del 22.05.1985, correlando gli stessi con le prescrizioni di tutela che il P.R.G. individua.

Nel caso di interventi ad iniziativa di imprenditori singoli od associati, per attività di trasformazione e conservazione dei prodotti agricoli, ivi compresi caseifici, cantine e frantoi, è ammesso l'accorpamento delle aree di terreni non confinanti, con asservimento delle stesse regolarmente trascritto e registrato a cura e spese del richiedente, purché ricadenti nel territorio comunale.

In questa zona E è consentita la installazione di serre. Per serre sono da considerarsi impianti stabilmente infissi al suolo prefabbricati o costruiti in opera destinati esclusivamente a determinare specifiche e controllate situazioni microclimatiche funzionali allo sviluppo di particolari colture; possono essere distinte in serre con copertura solo stagionale (tipo A), e serre con copertura permanente (tipo B). Ambedue i

tipi, per essere considerati tali e quindi non costruzioni, devono avere le superfici di inviluppo realizzate con materiali che consentano il passaggio della luce ed avere altezze massime a mt. 3,00 in gronda ed a mt 6,00 al culmine se a falda, ed a mt 4,00 se a copertura piana. la loro costruzione è sottoposta al rilascio di autorizzazione edilizia previo parere Ispettorato Agrario. Per le costruzioni preesistenti alla data di adozione delle presenti norme se sprovviste dei servizi (wc, cucine, ecc.) è consentita la realizzazione di un ampliamento nei limiti massimi di 20,00 mq.

Art. 63 - Norma Transitoria per la zona Agricola E – integrata con la modifica proposta dal Consiglio Comunale

“Fino alla data di approvazione di uno Studio Tematico della Zona Agricola che individui ed interpreti le diverse valenze specifiche dell’intero territorio agricolo, nella Zona E, con esclusione degli ambiti di tutela specifica già individuati dal P.R.G., è consentita:

- a) la costruzione di edifici da destinare a residenza stagionale nel rispetto dei parametri urbanistico-edilizi riportati nel precedente art.62.

Le nuove costruzioni dovranno essere compatibili per tipologia edilizia e materiali con l’edilizia rurale tradizionale e con la testimonianza ambientali-architettoniche e paesaggistiche del sito oggetto di intervento.

L’area scoperta dovrà essere piantumata con idonea alberatura tipica della zona ed in particolare essenze arboree mediterranee con rapporto di forestazione minimo pari al 70% per i lotti di 5.000 mq e del 50% per i lotti di superficie compresa tra 5.000 e 10.000 mq. per il recupero a fini agri-turistici, socio-culturali e ricreativo delle Masserie e degli altri fabbricati rurali esistenti è consentito un ampliamento nella misura del 20% del volume esistente per l’adeguamento funzionale e tecnologico dell’edificio (locali di servizio e pertinenze, cucine, servizi igienici, lavanderie, centrali tecnologiche, ecc).

La lettera a) del presente articolo non sarà attuata nella parte di territorio comunale riportata nei seguenti fogli del Nuovo Catasto Terreni del Comune di Mesagne:

1-2-9-10-20-21-22-24-60-70-71-84-92-93-94-95-96-97-98-99-100-101-102-103-104-105-106-107-108-109-110-111-112-113-114-115-116-117-118-119-120-121-122-123-124-125-126-127-128-129-130-131-133-134.

Dato che tale parte di territorio non è stata interessata da insediamenti di residenza stagionale e presenta una spiccata vocazione produttiva oltre a specifiche valenze di carattere ambientale. La norma transitoria di cui al presente articolo ha validità di un anno a partire dalla approvazione del P.R.G., entro tale termine in assenza della suddetta “Carta Tematica” si farà riferimento esclusivamente a quanto prescritto nell’art. 62 delle presenti norme tecniche di attuazione.

AMBITI DI TUTELA SPECIFICA

Art. 69 - Ambiti di tutela specifica: norme generale

Le norme che seguono sono riferite alla tutela dei Beni Ambientali e sono state ottenute in comparazione con il P.U.T.T. – P.B.A [c1]. [c2]

Tutti i progetti riguardanti il restauro di Masserie, Ville storiche, Chiese rurali, devono essere sottoposti al parere della Soprintendenza al Beni A.A.A.

Di qualunque intervento edilizio o di movimento di terra sia pubblico o privato, va data tempestiva comunicazione dell’inizio lavori, alla Soprintendenza Archeologica della Puglia.

ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Art. 70 - I Corsi d'Acqua

Tutti i canali presenti nel territorio sono soggetti alle seguenti norme:

A – nell'area di pertinenza costituita dall'alveo più le sponde per una larghezza costante di mt. 10,00 non sono autorizzabili piani e/o progetti nonché interventi comportanti:

- 1) ogni trasformazione dell'alveo, fatta eccezione degli interventi finalizzati alla sistemazione della vegetazione riparia al miglioramento del regime idrico (limitatamente alla pulizia del letto fluviale), al disinquinamento ed alla disinfezione;
- 2) escavazione ed estrazione di materiali litoidi negli invasi e negli alvei di piena ordinaria (le eventuali rimozioni di inerti possono essere operate esclusivamente in stato di calamità ed urgenza);
- 3) discarica di rifiuti di ogni tipo, compresi i materiali derivanti da demolizioni e riporti e di acque reflue non regolamentari;
- 4) sistemazione idrauliche e relative opere di difesa, ad eccezione delle manutenzioni e di quelle indeferibili ed urgenti di consolidamento, non inserite in un organico progetto di sistemazione ambientale;
- 5) realizzazione di nuove infrastrutture viarie o a rete, di attraversamento o aderenti alle sponde-argini-versanti, con la sola esclusione delle manutenzioni delle opere esistenti;

B – sono autorizzabili Piani e/o progetti e interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico ambientale dei luoghi e comportino le sole seguenti trasformazioni:

- 1) sistemazioni idrauliche e relative opere di difesa se inquadrare in piani organici di assetto idrogeologico estesi all'area di bacino a monte dell'intervento, che utilizzino materiali e tecnologie appropriate ai caratteri del contesto e prevedano opere di mitigazione degli effetti indotti;
- 2) infrastrutture a rete non completamente interrato e quelle di attraversamento aereo in trasversale, se le caratteristiche geologiche del sito escludano opere nel subalveo e purché la posizione, nonché la disposizione planimetrica del tracciato, non contrastino con la morfologia dei luoghi e con l'andamento del profilo trasversale;

C – Nell'area annessa costituita da una fascia continua con larghezza costante di mt. 150,00[c3] dai limiti dell'area di pertinenza non sono autorizzati piani e/o progetti comportanti:

- 1) nuovi insediamenti residenziali;
- 2) trasformazioni che compromettano la morfologia e i caratteri culturali e d'uso del suolo con riferimento al rapporto paesaggistico ambientale esistente tra il corso d'acqua ed il suo intorno diretto; più in particolare non sono autorizzabili:
 - 2.1 – l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto e di quelle arbustive con esclusione degli interventi culturali atti ad assicurare la conservazione e integrazione dei complessi vegetazionali naturali esistenti. Per i complessi vegetazionali artificiali e di sistemazione possono essere attuate le cure previste dalle prescrizioni di polizia forestale;
 - 2.2 – le arature profonde ed i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente il profilo del terreno, fatta eccezione di quelli strettamente connessi ad opere idrauliche indifferibili ed urgenti o funzionali ad interventi di mitigazione degli impatti ambientali da queste indotte;
 - 2.3 – la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti, ad eccezione dei casi in cui ciò sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) al risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale finale congruente con la morfologia dei luoghi;
 - 2.4 – la costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed emissione dei reflui

e di captazione o di accumolo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale e tecnologico di quelle esistenti;

- 2.5 – la formazione di nuovi tracciati viari o di adeguamento di tracciati esistenti compresi quelli di asfaltatura, con l'esclusione dei soli interventi di manutenzione della viabilità locale esistente.

D – sono autorizzabili piani e/o progetti e interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolari considerazioni dell'assetto paesaggistico ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche;

- 1) manutenzione ordinaria e straordinaria, consolidamento statico e restauro conservativo, ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti edilizi legittimamente costruiti anche con cambio di destinazione d'uso;
- 2) integrazione dei manufatti esistenti legittimamente costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% purchè finalizzata all'adeguamento di standards funzionali, abitativi e di servizio alle attività produttive o connessa con il tempo libero e del turismo non alteri significativamente lo stato dei luoghi;
- 3) la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area di pertinenza in aree contigue;
- 4) modificazione del sito al fine di ripristino di situazione preesistenti connessa a fini produttivi compatibilmente con gli indirizzi e le direttive di tutela.

E – Nelle zone denominate in cartografia di P.R.G. "Tagliata" e "Madonna delle Grazie" sono autorizzati piani e/o progetti ed interventi che, sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

- 1) aree a verde pubblico attrezzato con:
 - percorsi e spazi di sosta pedonali e per mezzi di trasporto non motorizzati con esclusione di ogni opera comportante la completa impermeabilizzazione dei suoli;
 - zone alberate e radure a prato o in parte cespugliate destinabili ad attività per il tempo libero e lo sport;
 - chioschi e costruzioni, movibili e/o precari, nonché depositi di materiali ed attrezzi per le manutenzioni;
 - movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se conseguente con i caratteri morfologici originari del contesto.

ASSETTO BOTANICO-VAGETAZIONALE

Art. 71 - Gli uliveti

A – Gli uliveti sono spesso definiti da muri di pietre a secco che delimitano le proprietà al fine della tutela del paesaggio non sono autorizzabili Piani e/o Progetti ed interventi che comportino:

- 1) l'eliminazione delle essenze a medio ed alto fusto con caratteristiche paesaggistico ambientali di rilevante valore da perimetrare in sede di formazione di sottopiani;
- 2) l'eliminazione dei muri a secco esistenti anche se in pessimo stato di conservazione;
- 3) la costruzione di nuove recinzioni in muratura per la delimitazione interna delle proprietà.

B – sono autorizzate recinzioni in muratura su fronte strada con altezza massima di mt. 1,5 che evidenzino particolare considerazione all'assetto paesaggistico ambientale dei luoghi

STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

Art. 72 - Complessi Archeologici

Per queste aree il P.R.G. prevede la redazione di progetti di Parco Archeologico, già elaborati dal Comune.

Per le “ aree di pertinenza “ (vincolo ex legge 1089/39):

A – Non sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi comportanti:

- 1) ogni trasformazione del sito eccettuata le attività inerenti lo studio, la valorizzazione e la protezione dei reperti archeologici e la normale utilizzazione agricola dei terreni;
- 2) escavazione ed estrazione di materiali e l'aratura profonda (maggiore di 50 cm);
- 3) discarica di rifiuti e di ogni tipo.

B – sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione per la tutela dei reperti archeologici e per l'assetto ambientale dei luoghi comportino le sole seguenti trasformazioni:

- 1) mantenimento e strutturazione di manufatti edilizi ed attrezzature per attività connesse con i reperti archeologici (sorveglianza, protezione, ricerca scientifica, attività culturali e del tempo libero) costruzioni di nuovi manufatti conformi a tale destinazione, ammesse solo se localizzate in modo da evitare compromissioni alla tutela e valorizzazione dei reperti e comunque conformi alle prescrizioni urbanistiche generali;
- 2) infrastrutture a rete fuori terra e, per quelle interrato, se posizione e disposizione planimetrica non compromettano la tutela e valorizzazione dei reperti.

Per l'area annessa (delimitata con vincolo indiretto ex legge 1089/39) o comunque non inferiore a 100 mt. dal perimetro del vincolo diretto.

A – Non sono autorizzabili piani e/o progetti comportanti:

- 1) nuovi insediamenti residenziali o produttivi;
- 2) trasformazioni che compromettano la morfologia e i caratteri d'uso del suolo (salvo quelli di recupero e ripristino ambientale) con riferimento al rapporto paesaggistico ambientale esistente tra le presenze archeologiche e il loro intorno diretto: più in particolare non sono autorizzabili:
 - le arature profonde e i movimenti di terra che alterino in modo sostanziale e/o stabilmente la morfologia del sito fatta eccezione per le opere strettamente connesse con la difesa idrogeologica e relativi interventi di mitigazione degli impatti ambientale da questi indotti;
 - la discarica di rifiuti solidi, compresi i materiali derivanti da demolizioni o riporti di terreni naturali ed inerti ad eccezione dei casi in cui sia finalizzato (sulla base di specifico progetto) a risanamento e/o adeguata sistemazione ambientale congruente con la morfologia dei luoghi.
 - La costruzione di impianti e infrastrutture di depurazione ed immissione dei reflui e di captazione o di accumulo delle acque ad eccezione degli interventi di manutenzione e delle opere integrative di adeguamento funzionale tecnologico di quelle esistenti.

B – sono autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto paesaggistico ambientale dei luoghi, comportino le sole seguenti trasformazioni, nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche:

- 1) recupero, compresa la ristrutturazione (con esclusione della demolizione totale dell'involucro esterno) di manufatti edilizi legittimamente costruiti anche con cambio di destinazione d'uso;
- 2) integrazione di manufatti esistenti legittimamente costruiti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 20% se destinata al miglioramento della dotazione di servizi.

C - Ogni intervento, ogni opera nelle aree sottoposte a vincolo archeologico, deve essere comunque sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia ai sensi dell'art. 18 della legge 1089/1939.

D - In caso di rinvenimento fortuito di resti archeologici in aree già note per interesse archeologico (vincolate e non) o attualmente non segnalate come tali, i proprietari, gli enti o gli assuntori di opere devono darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia ed al Sindaco per i provvedimenti di rispettiva competenza. La mancata segnalazione di ritrovamenti archeologici comporta l'immediata ed automatica decadenza dei titoli abilitativi.[c4]

Art. 73 - Complessi di Valore Storico Testimoniale: Masserie e Ville

Si è previsto di tutelare le Masserie esistenti considerando "area di pertinenza" del bene quella costituita ed impegnata dai fabbricati con le relative recinzioni ed "area annessa" una fascia perimetrale all'area di pertinenza della larghezza costante di mt. 100.

Si potranno attuare interventi destinati: alla residenza, alla agricoltura, alla creazione di strutture per il tempo libero, l'agriturismo, lo sport e la ricreazione, anziani, sanitarie e culturali.

Sono pertanto autorizzabili piani e/o progetti ed interventi, che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dall'assetto storico paesaggistico ambientale dei luoghi, comportino le seguenti trasformazioni nel rispetto delle prescrizioni urbanistiche:

- 1) restauro dei manufatti edilizi esistenti, anche con cambio di destinazione d'uso;
- 2) integrazione di manufatti legittimamente esistenti per una volumetria aggiuntiva non superiore al 10%;
- 3) la superficie ricadente nell'area annessa può comunque essere utilizzata ed accorpata ai fini del computo della cubatura edificabile e dell'area minima di pertinenza, in aree contigue;
- 4) sono altresì autorizzabili piani e/o progetti ed interventi che sulla base di specificazioni di dettaglio che evidenzino particolare considerazione dell'assetto storico paesaggistico ambientale dei luoghi, prevedano la formazione di:

4.1 - Area a verde attrezzato anche con:

- percorsi e spazi di sosta con esclusione di opere comportanti la completa impermeabilizzazione dei suoli;
- chioschi e costruzioni, movibili e/o precario, nonché deposito di materiali ed attrezzi per le manutenzioni;
- movimenti di terra per una diversa sistemazione delle aree se congruente con i caratteri morfologici originari del contesto;

4.2 - infrastrutturazione viaria carrabile e tecnologica senza significative modificazioni dell'assetto orografico del sito anche con:

- la realizzazione di impianti tecnici di modesta entità, quali cabine elettriche, cabine di decompressione per gas e impianti di sollevamento, punti di riserva d'acqua per spegnimento incendi e simili;
- la costruzione di impianti di depurazione di immissione di reflui e di captazione e di accumulo di acque purché completamente interrati anche attraverso movimenti di terra che non alterino sostanzialmente la morfologia dei luoghi.

5) sono inoltre autorizzabili piani e/o progetti e interventi connessi con attività produttive primarie per:

- l'originaria utilizzazione agricola del suolo e l'attività di allevamento non intensiva, nonché la realizzazione di strade poderali, di annessi rustici e di altre strutture strettamente funzionali alla conduzione del fondo;
- i rimboschimenti a scopo produttivo, effettuati con modalità rispondenti ai caratteri paesaggistici dei luoghi.

Per tali immobili individuati ai sensi del precedente art. 31, valgono le disposizioni di tutela e salvaguardia fissati dalla legge 1497 del 29.6.1939, n. 431 dell'8.8.1985, delle leggi regionali n. 30 dell'11.5.90 e n. 9 del 15.4.92. [c5]

Art. 74 - Complessi di Valore Storico Testimoniale

- A) Chiese rurali. Per questi beni extraurbani denominati nella cartografia del P.R.G. chiese rurali della Misericordia e della Madonna delle Grazie si applicano le prescrizioni indicate per le Masserie sia come area di pertinenza, sia come area annessa.
- B) Edicole, Cappelle Votive, Muri a Secco: per questi beni e per quanto applicabili valgono le norme dei complessi archeologici.

Art. 78 - Rispetto delle alberature di alto fusto

In sede di esecuzione degli interventi edilizi di qualsiasi natura e studio dei Piani Particolareggiati o delle Lottizzazioni deve essere eseguito un rilievo delle alberature di alto fusto esistenti e in conseguenza tali alberature devono essere di massima conservate.

Art. 31 - Zone A.2.: Ambiti di Tutela Specifica

Il P.R.G. , in coerenza con il P.U.T.T. della Regione Puglia, individua i seguenti ambiti sottoposti a “tutela specifica” denominati Zone A2, così come riportati negli elaborati grafici:

ASSETTO GEOLOGICO, GEOMORFOLOGICO, IDROGEOLOGICO

Corsi d'acqua:

- Canale Reale
- Canale Galina
- Canale Capece
- Affluente Capece
- Affluente Cillarese località Lo Mucchio
- Affluente Cillarese Località Quarnaro
- Canale Contrada Rinella
- Canale Masseria Ospedale
- Canale Masseria Le Macchie
- Canale Masseria Malvindi
- Canale San Miserino

STRATIFICAZIONE STORICA DELL'ORGANIZZAZIONE INSEDIATIVA

Complessi Archeologici:

- Muro Tenente
- Muro Malvindi
- Muro Maurizio

Complessi di valore storico-testimoniale – masserie e ville:

- Masseria Argiano
- Masseria Rocconuzzo
- Masseria San Nicola
- Masseria Canali
- Masseria Simoni
- Masseria Tagliata
- Masseria Epifani

- Masseria Moreno
- Masseria Corciolo
- Masseria Martuccio
- Masseria Torretta
- Masseria Muntani
- Masseria Lo Mucchio
- Masseria Don Domenico
- Masseria Vergine
- Masserie Le Macchie
- Masseria Ospedale
- Masseria Verardi
- Masseria Baccone
- Masseria Viscigli
- Masseria Quercia
- Masseria san Gervaso
- Masseria Vasapulli
- Masseria Tenente
- Masseria Pacchiano
- Masseria Muro
- Masseria Nunziata
- Masseria Quercio
- Masseria Murri
- Masseria I Preti
- Masseria Aquila
- Masseria Torre Mozza
- Masseria La Cattiva
- Masseria Malvindi
- Masseria Calce
- Masseria Grande
- Masseria Muro
- Masseria Notar Panaro
- Masseria Sartoria Nuova
- Masseria Campo Freddo
- Masseria Santoria
- Villa Ponte De Nitto
- Villa Pizzorusso

Complessi di valore storico-testimoniale – Chiese Rurali:

- Chiesa Rurale Misericordia
- Chiesa Rurale Madonna della Grazia

Autorità di Bacino della Puglia
PIANO DI BACINO
STRALCIO ASSETTO IDROGEOLOGICO (PAI)

NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE

**TITOLO I – PIANO DI BACINO DELLA REGIONE PUGLIA STRALCIO
ASSETTO IDROGEOLOGICO**

ARTICOLO 1 Finalità, contenuti ed effetti del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI)

1. Il Piano di Bacino Stralcio per l'Assetto Idrogeologico dell'Autorità di Bacino della Puglia (PAI) è finalizzato al miglioramento delle condizioni di regime idraulico e della stabilità geomorfologica necessario a ridurre gli attuali livelli di pericolosità e a consentire uno sviluppo sostenibile del territorio nel rispetto degli assetti naturali, della loro tendenza evolutiva e delle potenzialità d'uso.
2. Il PAI costituisce Piano Stralcio del Piano di Bacino, ai sensi dall'articolo 17 comma 6 ter della Legge 18 maggio 1989, n. 183, ha valore di piano territoriale di settore ed è lo strumento conoscitivo, normativo e tecnico-operativo mediante il quale sono pianificate e programmate le azioni e le norme d'uso finalizzate alla conservazione, alla difesa e alla valorizzazione del suolo ricadente nel territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia.
3. Le finalità di cui ai precedenti commi sono realizzate, dall'Autorità di Bacino della Puglia e dalle altre Amministrazioni competenti, mediante:
 - a) la definizione del quadro della pericolosità idrogeologica in relazione ai fenomeni di esondazione e di dissesto dei versanti;
 - b) la definizione degli interventi per la disciplina, il controllo, la salvaguardia, la regolarizzazione dei corsi d'acqua e la sistemazione dei versanti e delle aree instabili a protezione degli abitati e delle infrastrutture, indirizzando l'uso di modalità di intervento che privilegino la valorizzazione ed il recupero delle caratteristiche naturali del territorio;
 - c) l'individuazione, la salvaguardia e la valorizzazione delle aree di pertinenza fluviale;
 - d) la manutenzione, il completamento e l'integrazione dei sistemi di protezione esistenti;
 - e) la definizione degli interventi per la protezione e la regolazione dei corsi d'acqua;
 - f) la definizione di nuovi sistemi di protezione e difesa idrogeologica, ad integrazione di quelli esistenti, con funzioni di controllo dell'evoluzione dei fenomeni di dissesto e di esondazione, in relazione al livello di riduzione del rischio da conseguire.
4. Il PAI è coordinato con i programmi nazionali, regionali e locali di sviluppo economico e di uso del suolo;
ai suoi indirizzi ed obiettivi, entro 12 mesi dall'approvazione del PAI ad opera dei Consigli Regionali della Puglia, della Basilicata e della Campania, vanno adeguati gli strumenti di pianificazione settoriale ai sensi della normativa vigente.
5. Gli strumenti di pianificazione settoriale, in particolare quelli di governo del territorio, sono coordinati con il PAI anche attraverso specifiche Conferenze di Servizi;
6. Nei programmi di previsione e prevenzione e nei piani di emergenza per la difesa delle popolazioni e del loro territorio ai sensi della legge 24 febbraio 1992 n. 225 si dovrà tener conto delle aree a pericolosità idraulica e a pericolosità geomorfologica considerate rispettivamente ai titoli II e III del presente Piano.

ARTICOLO 2 Ambito di applicazione

Il PAI trova applicazione nei territori su cui ha competenza l'Autorità di Bacino della Puglia, definiti secondo le indicazioni contenute nella Legge 183/89 e nelle delibere del

Consiglio regionale n. 109 del 18 dicembre 1991 e n. 110 del 18 dicembre 1991 in cui si stabilisce apposita intesa con le Regioni Basilicata e Campania per il governo sul bacino idrografico interregionale del fiume Ofanto e dalla Legge Regionale n. 12 del 20/04/2001 riguardante l'intesa raggiunta tra le Regioni Abruzzo, Campania, Molise e Puglia per l'istituzione dell'Autorità di Bacino dei fiumi Trigno, Biferno e minori, Saccione e Fortore.

ARTICOLO 3 Elaborati del PAI

Il PAI è costituito dai seguenti elaborati:

1. Relazione generale;
2. Norme Tecniche di Attuazione;
3. Allegati ed elaborati cartografici.

ARTICOLO 4 Disposizioni generali

1. In relazione alle condizioni idrauliche, alla tutela dell'ambiente e alla prevenzione di presumibili effetti dannosi prodotti da interventi antropici, così come risultanti dallo stato delle conoscenze, sono soggetti alle norme del presente capo le aree di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10
2. In tutte le aree a pericolosità idraulica si applicano, oltre a quelle del presente Titolo II, le disposizioni dei Titoli IV, V e VI.
3. Nelle aree a pericolosità idraulica, tutte le nuove attività e i nuovi interventi devono essere tali da:
 - a) migliorare o comunque non peggiorare le condizioni di funzionalità idraulica;
 - b) non costituire in nessun caso un fattore di aumento della pericolosità idraulica né localmente, né nei territori a valle o a monte, producendo significativi ostacoli al normale libero deflusso delle acque ovvero causando una riduzione significativa della capacità di invaso delle aree interessate;
 - c) non costituire un elemento pregiudizievole all'attenuazione o all'eliminazione delle specifiche cause di rischio esistenti;
 - d) non pregiudicare le sistemazioni idrauliche definitive né la realizzazione degli interventi previsti dalla pianificazione di bacino o dagli strumenti di programmazione provvisoria e urgente;
 - e) garantire condizioni adeguate di sicurezza durante la permanenza di cantieri mobili, in modo che i lavori si svolgano senza creare, neppure temporaneamente, un ostacolo significativo al regolare deflusso delle acque;
 - f) limitare l'impermeabilizzazione superficiale del suolo impiegando tipologie costruttive e materiali tali da controllare la ritenzione temporanea delle acque anche attraverso adeguate reti di regimazione e di drenaggio;
 - g) rispondere a criteri di basso impatto ambientale facendo ricorso, laddove possibile, all'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica.
4. La realizzazione di tutti gli interventi previsti nelle aree di cui al comma 1, salvo gli interventi di somma urgenza di cui all'art. 5 punto c), è sottoposta al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.
5. Nessun intervento previsto nelle aree di cui al comma 1, può essere approvato da parte della competente autorità di livello regionale, provinciale o comunale senza il preventivo o contestuale parere vincolante da parte dell'Autorità di Bacino.
6. Nelle aree di cui al comma 1 interessate anche da pericolosità geomorfologica, le prescrizioni relative si applicano contemporaneamente e si sommano ciascuna operando in funzione della rispettiva finalità.
7. I manufatti lambiti e/o attraversati dal limite di aree a differente livello di pericolosità sono ricompresi nell'area interessata dalle prescrizioni più restrittive.

8. I Comuni ricadenti nel territorio di applicazione del PAI introducono nei certificati di destinazione urbanistica informazioni sulla perimetrazione delle aree a pericolosità idraulica.

9. Tutti gli interventi e le opere destinate alla prevenzione ed alla protezione del territorio dal rischio idraulico devono essere sottoposti, dall'amministrazione territorialmente competente, ad un idoneo piano di azioni ordinarie di manutenzione tese a garantirne nel tempo la necessaria funzionalità.

10. I vincoli e le prescrizioni di cui ai successivi artt. 6, 7, 8, 9 e 10 non si applicano per le opere pubbliche per le quali alla data di adozione del Piano siano iniziati i lavori. L'uso e la fruizione delle predette opere è comunque subordinato all'adozione dei Piani di Protezione Civile ai sensi della Legge 225/92 e del relativo sistema di monitoraggio e allerta.

ARTICOLO 5 Interventi per la mitigazione della pericolosità idraulica

Nelle aree di cui agli artt. 6, 7, 8, 9 e 10 sono consentiti:

a) gli interventi idraulici e le opere idrauliche per la messa in sicurezza delle aree e per la riduzione o l'eliminazione della pericolosità;

b) gli interventi di sistemazione e miglioramento ambientale, che favoriscano tra l'altro la ricostruzione dei processi e degli equilibri naturali, il riassetto delle cenosi di vegetazione riparia, la ricostituzione della vegetazione spontanea autoctona. Tra tali interventi sono compresi i tagli di piante stabiliti dall'autorità forestale o idraulica competente per territorio per assicurare il regolare deflusso delle acque, tenuto conto di quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 aprile 1993;

c) gli interventi di somma urgenza per la salvaguardia di persone e beni a fronte di eventi pericolosi o situazioni di rischio eccezionali.

In particolare, gli interventi di cui ai punti a) e b) devono essere inseriti in un piano organico di sistemazione dell'intero corso d'acqua oggetto d'intervento preventivamente approvato dall'Autorità di Bacino e dall'Autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.

Gli interventi di cui al punto c) devono essere comunicati all'Autorità di Bacino e potranno essere oggetto di verifica da parte della stessa Autorità.

ARTICOLO 6 Alveo fluviale in modellamento attivo ed aree golenali

1. Al fine della salvaguardia dei corsi d'acqua, della limitazione del rischio idraulico e per consentire il libero deflusso delle acque, il PAI individua il reticolo idrografico in tutto il territorio di competenza dell'Autorità di Bacino della Puglia, nonché l'insieme degli alvei fluviali in modellamento attivo e le aree golenali, ove vige il divieto assoluto di edificabilità.

2. Nelle aree di cui al comma 1 è consentita la realizzazione di opere di regimazione idraulica;

3. In tali aree può essere consentito lo svolgimento di attività che non comportino alterazioni morfologiche o funzionali ed un apprezzabile pericolo per l'ambiente e le persone. All'interno delle aree in oggetto non può comunque essere consentito:

a) l'impianto di colture agricole, ad esclusione del prato permanente;

b) il taglio o la piantagione di alberi o cespugli se non autorizzati dall'autorità idraulica competente, ai sensi della Legge 112/1998 e s.m.i.;

c) lo svolgimento delle attività di campeggio;

d) il transito e la sosta di veicoli se non per lo svolgimento delle attività di controllo e di manutenzione del reticolo idrografico o se non specificatamente autorizzate dall'autorità idraulica competente;

e) lo svolgimento di operazioni di smaltimento e recupero di cui agli allegati b) e c) del Dlgs 22/97 nonché il deposito temporaneo di rifiuti di cui all'art.6, comma 1, lett. m) del medesimo Dlgs 22/97.

4. All'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, possono essere consentiti l'ampliamento e la ristrutturazione delle infrastrutture pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture pubbliche e di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino.

5. I manufatti e i fabbricati esistenti all'interno delle aree e nelle porzioni di terreno di cui al precedente comma 1, ad esclusione di quelli connessi alla gestione idraulica del corso d'acqua, sono da considerare in condizioni di rischio idraulico molto elevato e pertanto le Regioni, le Province e i Comuni promuovono e/o adottano provvedimenti per favorire, anche mediante incentivi, la loro rilocalizzazione.

6. Sui manufatti e fabbricati posti all'interno delle aree di cui al comma 1 sono consentiti soltanto:

- a) interventi di demolizione senza ricostruzione;
- b) interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i. a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
- c) interventi volti a mitigare la vulnerabilità dell'edificio senza che essi diano origine ad aumento di superficie o volume.

7. Per tutti gli interventi consentiti nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai commi 2, 4 e 6.

8. Quando il reticolo idrografico e l'alveo in modellamento attivo e le aree golenali non sono realmente individuate nella cartografia in allegato e le condizioni morfologiche non ne consentano la loro individuazione, le norme si applicano alla porzione di terreno a distanza planimetrica, sia in destra che in sinistra, dall'asse del corso d'acqua, non inferiore a 75 m.

ARTICOLO 7 Interventi consentiti nelle aree ad alta pericolosità idraulica (A.P.)

1. Nelle aree ad alta probabilità di inondazione, oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;

- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
 - f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non concorrano ad incrementare il carico urbanistico;
 - g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;
 - h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
 - i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h) e i).

ARTICOLO 8 Interventi consentiti nelle aree a media pericolosità idraulica (M.P.)

1. Nelle aree a media probabilità di inondazione oltre agli interventi di cui ai precedenti artt. 5 e 6 e con le modalità ivi previste, sono esclusivamente consentiti:

- a) interventi di sistemazione idraulica approvati dall'autorità idraulica competente, previo parere favorevole dell'Autorità di Bacino sulla compatibilità degli interventi stessi con il PAI;
- b) interventi di adeguamento e ristrutturazione della viabilità e della rete dei servizi pubblici e privati esistenti, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale;
- c) interventi necessari per la manutenzione di opere pubbliche o di interesse pubblico;
- d) interventi di ampliamento e di ristrutturazione delle infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico esistenti, comprensive dei relativi manufatti di servizio, riferite a servizi essenziali e non delocalizzabili, nonché la realizzazione di nuove infrastrutture a rete pubbliche o di interesse pubblico, comprensive dei relativi manufatti di servizio, parimenti essenziali e non diversamente localizzabili, purché risultino coerenti con gli obiettivi del presente Piano e con la pianificazione degli interventi di mitigazione. Il progetto preliminare di nuovi interventi infrastrutturali, che deve contenere tutti gli elementi atti a dimostrare il possesso delle caratteristiche sopra indicate anche nelle diverse soluzioni presentate, è sottoposto al parere vincolante dell'Autorità di Bacino;
- e) interventi sugli edifici esistenti, finalizzati a ridurre la vulnerabilità e a migliorare la tutela della pubblica incolumità;
- f) interventi di demolizione senza ricostruzione, interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro e di risanamento conservativo, così come definiti alle lettere a), b) e c) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i.;
- g) adeguamenti necessari alla messa a norma delle strutture, degli edifici e degli impianti relativamente a quanto previsto in materia igienico - sanitaria, sismica, di sicurezza ed igiene sul lavoro, di superamento delle barriere architettoniche nonché gli interventi di riparazione di edifici danneggiati da eventi bellici e sismici;

- h) ampliamenti volumetrici degli edifici esistenti esclusivamente finalizzati alla realizzazione di servizi igienici o ad adeguamenti igienico-sanitari, volumi tecnici, autorimesse pertinenziali, rialzamento del sottotetto al fine di renderlo abitabile o funzionale per gli edifici produttivi senza che si costituiscano nuove unità immobiliari, nonché manufatti che non siano qualificabili quali volumi edilizi, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- i) realizzazione, a condizione che non aumentino il livello di pericolosità, di recinzioni, pertinenze, manufatti precari, interventi di sistemazione ambientale senza la creazione di volumetrie e/o superfici impermeabili, annessi agricoli purché indispensabili alla conduzione del fondo e con destinazione agricola vincolata;
- j) interventi di ristrutturazione edilizia, così come definiti alla lett. d) dell'art. 3 del D.P.R. n.380/2001 e s.m.i., a condizione che non aumentino il livello di pericolosità nelle aree adiacenti;
- k) ulteriori tipologie di intervento a condizione che venga garantita la preventiva o contestuale realizzazione delle opere di messa in sicurezza idraulica per eventi con tempo di ritorno di 200 anni, previo parere favorevole dell'autorità idraulica competente e dell'Autorità di Bacino sulla coerenza degli interventi di messa in sicurezza anche per ciò che concerne le aree adiacenti e comunque secondo quanto previsto agli artt. 5, 24, 25 e 26 in materia di aggiornamento dal PAI. In caso di contestualità, nei provvedimenti autorizzativi ovvero in atti unilaterali d'obbligo, ovvero in appositi accordi laddove le Amministrazioni competenti lo ritengano necessario, dovranno essere indicate le prescrizioni necessarie (procedure di adempimento, tempi, modalità, ecc.) nonché le condizioni che possano pregiudicare l'abitabilità o l'agibilità. Nelle more del completamento delle opere di mitigazione, dovrà essere comunque garantito il non aggravio della pericolosità in altre aree.
2. Per tutti gli interventi di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata. Detto studio è sempre richiesto per gli interventi di cui ai punti a), b), d), e), h), i), j) e k).

ARTICOLO 9 Interventi consentiti nelle aree a bassa pericolosità idraulica (B.P.)

1. Nelle aree a bassa probabilità di inondazione sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, purché siano realizzati in condizioni di sicurezza idraulica in relazione alla natura dell'intervento e al contesto territoriale.
2. Per tutti gli interventi nelle aree di cui al comma 1 l'AdB richiede, in funzione della valutazione del rischio ad essi associato, la redazione di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica che ne analizzi compiutamente gli effetti sul regime idraulico a monte e a valle dell'area interessata.
3. In tali aree, nel rispetto delle condizioni fissate dagli strumenti di governo del territorio, il PAI persegue l'obiettivo di integrare il livello di sicurezza alle popolazioni mediante la predisposizione prioritaria da parte degli enti competenti, ai sensi della legge 225/92, di programmi di previsione e prevenzione.

ARTICOLO 10 Disciplina delle fasce di pertinenza fluviale

1. Ai fini della tutela e dell'adeguamento dell'assetto complessivo della rete idrografica, il PAI individua le fasce di pertinenza fluviale.
2. All'interno delle fasce di pertinenza fluviale sono consentiti tutti gli interventi previsti dagli strumenti di governo del territorio, a condizione che venga preventivamente verificata la sussistenza delle condizioni di sicurezza idraulica, come definita all'art. 36, sulla base di uno studio di compatibilità idrologica ed idraulica subordinato al parere favorevole dell'Autorità di Bacino.

3. Quando la fascia di pertinenza fluviale non è arealmente individuata nelle cartografie in allegato, le norme si applicano alla porzione di terreno, sia in destra che in sinistra, contermina all'area golenale, come individuata all'art. 6 comma 8, di ampiezza comunque non inferiore a 75 m.

59[c1] DCC 41/2004 - Periodo eliminato : , in fase di approvazione da parte della Regione Puglia.

59[c2] DCC 41/2004 - Comma eliminato: Di conseguenza ove, in fase di approvazione definitiva del P.U.T.T. – P.B.A., fossero introdotte ulteriori norme e/o prescrizioni le seguenti norme saranno riviste.

60[c3] DGR 1013/2005 : Art. 70: I Corsi d'acqua - La lett. C viene sostituita come segue: "Nell'area annessa costituita da una fascia continua con larghezza costante di m. 150....".

63[c4] Commi aggiunti – DCC 41/2004 – DGR 1013/2005 - Art. 72: Complessi Archeologici

Al comma 2 oltre alle lettere A e B vengono aggiunte le seguenti lettere:

"C - Ogni intervento, ogni opera nelle aree sottoposte a vincolo archeologico, "deve essere comunque sottoposto alla preventiva approvazione da parte della Soprintendenza Archeologica della Puglia ai sensi dell'art. 18 della legge 1089/1939"

"D - In caso di rinvenimento fortuito di resti archeologici in aree già note per interesse archeologico (vincolate e non) o attualmente non segnalate come tali, i proprietari, gli enti o gli assuntori di opere devono darne immediata comunicazione alla Soprintendenza Archeologica della Puglia ed al Sindaco per i provvedimenti di rispettiva competenza. La mancata segnalazione di ritrovamenti archeologici comporta l'immediata ed automatica decadenza dei titoli abilitativi".

64[c5] Comma aggiunto – DCC 41/2004 – DGR 1013/2005 - Art. 73: Complessi di valore storico testimoniale: Masserie e Ville.

Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "Per tali immobili individuati ai sensi del precedente art. 31, valgono le disposizioni di tutela e salvaguardia fissati dalla legge 1497 del 29.6.1939, n. 431 dell'8.8.1985, delle leggi regionali n. 30 dell'11.5.90 e n. 9 del 15.4.92.